



COMUNE DI BARDONECCHIA

ESAME DELLA PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO DEFINITIVO

relativamente al nuovo P.R.G.C. ai sensi dell'art. 13 e 14 della L.R. 56/77

ADOTTATA CON D.C.C. N. 30 DEL 21.12. 2022
(articolo 15 bis Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56)

2ª CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE – 2ª SEDUTA RICONVOCATA DEL GIORNO 22 FEBBRAIO 2024

VERBALE

Premesso che:

- con D.G.R. n. 27-41717 del 05.03.1985 è stato approvato il vigente P.R.G.C., variante di adeguamento alla L.R. n. 56/77 sottoposto nel tempo a numerose varianti parziali e strutturali;
- con la Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 26.08.1999 veniva approvato l'affidamento di incarico per la redazione della revisione generale del P.R.G.C.
- con la Delibera della Giunta Comunale n. 16 del 25.01.2000 veniva dato mandato al Sindaco l'affidamento dell'incarico per la Revisione Generale del P.R.G.C.;
- con il Decreto Sindacale n. 5 del Registro dei Decreti in data 27.01.2000, veniva individuato nell'arch. Fubini, successivamente associatosi con l'arch. Alifredi, il professionista a cui affidare la revisione generale del P.R.G.C., dando mandato all'Ufficio Tecnico Edilizia Privata per il conferimento dell'incarico;
- con la Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 11.04.2000 venivano approvate le linee di indirizzo per il conferimento dell'incarico;
- con la Delibera n. 5 del 15.02.2001, il Consiglio Comunale approvava ai sensi della L.R. 56/77 il documento programmatico costituente deliberazione programmatica e quadro strategico per lo sviluppo di Bardonecchia;
- con la Delibera n.11 del 11.06.2003, il Consiglio Comunale approvava un documento di indirizzo sulle fasi attuative degli strumenti urbanistici, in cui, fra altri, si definiva la necessità, in forza dell'entrata in vigore del Piano di Assetto Idrogeologico, di approntare la variante di adeguamento al P.A.I. del Piano vigente ai sensi dell'art. 18 delle NtA del P.A.I.;
- con la Delibera di C.C. n. 46 del 15.11.2010 si è definitivamente conclusa con l'approvazione della variante di adeguamento del P.R.G.C. vigente al P.A.I. che ha delineato il quadro dei dissesti idrogeologici costituente una indispensabile base conoscitiva ai fini della redazione della nuova variante generale di P.R.G.C.;
- con la Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 9.06.2010 e successiva Determinazione del Responsabile del servizio competente n. 170 del 14.06.2010, sono stati assunti rispettivamente gli impegni residui di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 16 del 25.01.2000, per permettere la prosecuzione dell'incarico da parte dello Studio Alifredi - Fubini, al fine di addivenire all'adeguamento progettuale della redigenda revisione generale di P.R.G.C.;
- con Delibera di C.C. n. 14 del 30.03.2011 è stato approvato l'aggiornamento del documento programmatico per la revisione generale del vigente P.R.G.C., confermando gli obiettivi strategici di cui alla Delibera di Consiglio n. 5/2001;



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

- con Delibera di C.C. n. 6 del 12.03.2012 è stato approvato il Documento Tecnico Preliminare alla V.A.S. (D.T.P.) di definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale ai sensi della D.G.R. 9.06.2008 n. 12-8931, redatto dallo Studio Alifredi – Fubini, avviando la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dei soggetti interessati;
- con nota prot. 3932 del 22.03.2012 il D.T.P. è stato inviato agli enti competenti in materia ambientale ed è stata convocata la conferenza di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale ai sensi della D.G.R. 9.06.2008 n. 12-8931;
- in data 20.04.2012 si è svolta la conferenza di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale basata sul Documento Tecnico Preliminare approvato con la D.C.C. 6/2012;
- in data 30.04.2012, con nota registrata al prot. n. 5685, sono pervenute le osservazioni alla fase di specificazione e sul D.T.P. da parte dell'ASL TO3 (nota ASL prot. 47045 del 24.04.2012);
- in data 4.05.2012, con nota registrata al prot. n. 5911, sono pervenute le osservazioni alla fase di specificazione e sul D.T.P. da parte dell'ARPA Piemonte (nota ARPA prot. 44294 del 3.05.2012);
- in data 12.07.2012, con nota registrata al prot. 9605, sono pervenute le osservazioni alla fase di specificazione e sul D.T.P. da parte della Regione Piemonte (nota R.P. prot. 23739/DB0805 del 10.07.2012);
- con Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale Edilizia – Urbanistica n. 57 del 18.05.2012 veniva affidato al Consorzio Forestale Alta Valle Susa l'incarico tecnico per la redazione di una proposta di ridefinizione delle aree vincolate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e quindi sottoposte ai procedimenti di cui alla L.R. 45/89, per corredare tale analisi al redigendo progetto preliminare di variante generale del PRGC;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22.04.2015 è stata adottata la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 56/77, nel frattempo modificato dalla L. R. 3/2013;
- la suddetta Proposta Tecnica di Progetto Preliminare è stata pubblicata per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi e precisamente dal 13.05.2015 al 12.06.2016, sul sito istituzionale del Comune di Bardonecchia ed all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 15 c.4 della L.R. 56/77;
- nello stesso periodo la documentazione in forma cartacea è stata depositata in pubblica visione presso il Palazzo Comunale – Ufficio Segreteria;
- durante il periodo di pubblicazione ed entro il 12.06.2015 potevano essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Bardonecchia, da chiunque, osservazioni e proposte;
- a seguito della pubblicazione della P.T.P.P. pervenivano n. 24 osservazioni nei termini concessi e n. 2 fuori termine, per un solo giorno, che sono state esaminate per la redazione del Progetto Preliminare;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 3 di del 22.04.2015 venivano individuate le aree sciabili del Comune di Bardonecchia ai sensi della L.R. 2 del 26.01.2009 e che con successiva Delibera di Consiglio comunale n. 4 di del 29.02.2016 la DCC 3/2015 veniva revocata per sopravvenuti motivi ed elementi di pubblico interesse comportanti la necessità modifica delle previsioni di individuazione delle aree sciabili ai sensi della L.R. 2/2009;
- con la nota prot. 7398 del 18.05.2015 l'Amministrazione Comunale trasmetteva agli enti interessati la succitata delibera n. 2/2015 di adozione della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare con rispettivi allegati, convocando la prima seduta della conferenza di copianificazione sulla P.T.P.P. ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 56/77;
- la prima seduta della conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. si è tenuta il 22.07.2015, da cui è emersa la necessità, come da relativo verbale, di trasmettere



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

ai competenti settori regionali la documentazione integrativa atta a completare lo studio di microzonazione sismica, secondo le linee guida dettate dalle D.G.R. n. 17-2172/2011, n. 4-3084/2011, dalle Determinazioni dirigenziali n. 540/2012, n. 2862/2013 nonché dalla D.G.R. n. 20-1250 del 20.03.2015 in cui sono stati approvati i criteri e le procedure per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di livello 1;

- la prima seduta della conferenza di pianificazione del 22.07.2015 è stata sospesa, come da verbale agli atti, in attesa degli approfondimenti sullo studio di microzonazione sismica richiesti;

- a seguito di richiesta del Servizio Tecnico Edilizia-Urbanistica prot. 12416 del 6.08.2015, riformulata in data 23.09.2015 con prot. 14798, per il proseguimento dell'iter di approvazione del PRGC, e del conseguente nullaosta rilasciato dall'Amministrazione comunale nella seduta di Giunta del 29.10.2015, con determinazioni n. 81 del 6.11.2015, n.82 del 10.11.2015 e n 93 del 19.11.2015 sono stati affidati rispettivamente all'arch. Alifredi Fubini, alla società Ingegneria e Controlli s.r.l. ed al dott. Eugenio Zanella gli incarichi per la predisposizione delle integrazioni richieste a seguito della conferenza 22.07.2015;

- con la Delibera n. 42 del 02.12.2015 il Consiglio Comunale deliberava in merito alla modifica e rettifica di quanto contenuto al punto 4 della delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22.04.2015 relativamente all'applicazione delle misure di salvaguardia sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare di P.R.G.C. ai sensi dell'art. 58 comma 2 della L.R. 56/77;

- le integrazioni documentali richieste nell'ambito della conferenza del 22.07.2015 furono consegnate dai rispettivi professionisti all'Amministrazione nel mese di marzo 2016;

- con nota prot. 6599 del 21.04.2016 l'Ufficio tecnico comunale invitava l'Amministrazione a procedere con l'adozione delle integrazioni suddette;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2020 si è insediato il nuovo Consiglio comunale a seguito delle elezioni amministrative;

- con determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale Edilizia – Urbanistica n. 41 del 19.05.2017 veniva affidato al Consorzio Forestale Alta Valle Susa l'incarico tecnico per la redazione della documentazione prevista nell'allegato B al Regolamento regionale 7/R/2017 finalizzata alla definizione delle superfici ricoperte da vegetazione arborea ma non considerate bosco ai sensi dell'art. 3 comma 3bis lettere a), b) c) e d) della L.R. 4/2009, per corredare tale analisi al redigendo progetto preliminare di PRGC;

- con la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17.06.2017 sono stati adottati gli elaborati integrativi dello studio di microzonazione sismica richiesti in fase di conferenza di pianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. e redatti dagli architetti A. Fubini e G. Alifredi e dal dott. Geol. E. Zanella, avviando conseguente fase di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77;

- a seguito delle integrazioni approvate dal C.C., ed a seguito del periodo di pubblicazione cui non seguirono osservazioni da parte di terzi, con nota prot. 13520 del 28.08.2017 veniva riconvocata la prima seduta di conferenza precedentemente sospesa;

- la prima seduta riconvocata della conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. si è tenuta il 9.10.2017 presso la sede della Regione Piemonte di C.so Bolzano 44;

- con nota prot. 16109 del 16.10.2017 veniva riconvocata la seconda seduta di conferenza di copianificazione sulla P.T.P.P., ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 56/77;

- la seconda seduta conclusiva della conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. si è tenuta il 25.01.2018, presso la sede della Regione Piemonte di C.so Bolzano 44;

- le osservazioni finali sulla PTPP sono pervenute dalla Regione Piemonte con prot. regionale 2717 del 29.01.2018, dalla Città Metropolitana di Torino con prot. Città M. To 10898 del 25.01.2018, dalla



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

Soprintendenza archeologica delle arti e paesaggio della Città Metropolitana di Torino con prot Soprintendenza 17825 del 20.11.2017, da Arpa Piemonte con prot. ARPA 6498 del 24.01.2018;

- con la Delibera di Giunta comunale n. 53 del 16.05.2018 l'Amministrazione, a seguito dell'indisponibilità sopravvenuta del dott. Eugenio Zanella, ha ritenuto individuare nel dott. geol. Stefano Sartini il professionista incaricato a portare a termine le prestazioni di natura geologico/sismica ai fini dell'approvazione del nuovo P.R.G.C. e che con determinazione dell'Area Tecnica n. 137 del 17.05.2018 fu affidato tale incarico;

- con determinazione dell'Area Tecnica n. 390 del 10.012.2018 veniva affidato al Consorzio Forestale Alta Valle Susa l'incarico tecnico per l'espletamento delle verifiche idrauliche della zona di San Sisto, finalizzata a definire in dettaglio le aree di esondazione del torrente Guiaud con riferimento alle zone poste in sinistra idrografica del torrente medesimo, in risposta alle osservazioni della Regione Piemonte sulla P.T.P.P. e per corredare tale analisi al redigendo progetto preliminare di PRGC;

- con determinazione dell'Area Tecnica n. 62 del 20.02.2020, essendo giunti alla condivisione di massima con l'Amministrazione comunale dell'azzonamento urbanistico costituente il Progetto Preliminare del Nuovo P.R.G.C., veniva affidato al dott. Roletti Stefano l'incarico tecnico la redazione della Relazione di compatibilità acustica delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione e per corredare tale analisi al progetto preliminare di PRGC ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. cbis della L.R. 56/77;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2021, pubblicata il 21.06.2021 e divenuta esecutiva il 2.07.2021, è stato adottato, ai sensi della L.R. 56/77, il Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C., composto agli elaborati di carattere urbanistico, geologico e costituenti la V.A.S.;

- contestualmente a tale deliberazione e conformemente a quanto previsto all'art. 15 comma 9 della L.R. 56/77 e s.m.i., veniva disposto che il progetto preliminare venisse pubblicato sul Sito istituzionale e all'Albo Pretorio informatico comunale per almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, esponendolo in pubblica visione presso il Palazzo Comunale – Area Tecnica nell'orario di apertura al pubblico, assicurando che durante il suddetto periodo di pubblicazione potessero essere presentate, all'ufficio protocollo comunale, da chiunque, osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli aspetti urbanistici e agli aspetti ambientali e che della suddetta pubblicazione fosse data ampia notizia a mezzo di pubblici avvisi nel territorio comunale e mediante la pubblicazione di avviso informativo sul BUR Piemonte;

- con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 15.06.2021 si è proceduto all'individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano del Comune di Bardonecchia ai sensi della L.R. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. sulla base del Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C., adottato in pari data con la D.C.C. n. 27/2021;

- con nota comunale prot. 12931/2021, la suddetta delibera e rispettivi allegati sono stati trasmessi al Gruppo tecnico regionale sulle Aree sciabili e di sviluppo montano; -

-con nota regionale prot. 1379 del 25.01.2022 sono pervenute le osservazioni da parte del Gruppo tecnico regionale sulle Aree sciabili e di sviluppo montano agli elaborati adottati con la D.C.C. 28/2021;

- con apposito avviso pubblicato il 7.07.2021 sul sito internet ed all'Albo Pretorio comunale (n. registro pubblicazioni 844 del 7.07.2021), il Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C. è stato messo a disposizione del pubblico per la consultazione e le osservazioni, anche in ambito di VAS, per un periodo di 90 giorni, prevedendo la scadenza per la presentazione delle osservazioni per il giorno 5.10.2021;

- a seguito di richiesta pubblicazione prot. 12251 del 7.07.2021, il suddetto avviso ed i riferimenti per l'estrazione della documentazione facente parte del Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C. nonché di copia della delibera di adozione n. 27/2021 sono stati pubblicati sul BUR Piemonte n. 28 del 15.07.2021;

- con nota prot. 12612 del 12.07.2021 è stata notificata la pubblicazione del progetto preliminare del nuovo P.R.G.C. agli enti pubblici maggiormente interessati, ai comuni confinanti, alle principali società di servizio pubblico ed ad alcune associazioni ambientaliste;



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

- previo avviso pubblico sul sito internet comunale ed all'Albo pretorio comunale, è stato organizzato un incontro informativo con i professionisti che si è tenuto in videoconferenza il giorno 19.08.2021;
- con delibera di Giunta comunale n. 134 del 28.09.2021 è stato deciso di concedere ulteriori 30 giorni, rispetto la scadenza attualmente prevista per la presentazione delle osservazioni al Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C., prevedendo di posticipare tale termine a tutto il giorno 5.11.2021, demandando al Responsabile del Procedimento la pubblicazione dei relativi avvisi;
- con apposito avviso pubblicato il 28.09.2021 sul sito internet ed all'Albo Pretorio comunale, il Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C. è stata data notizia della proroga per la presentazione delle osservazioni, di cui alla succitata DGC 134/2021, fino al 5.11.2021;
- nei termini previsti ed entro la scadenza del 5.11.2021, sono pervenute al protocollo comunale n. 42 note di osservazioni al Progetto Preliminare adottato;
- fra l'adozione del Progetto Preliminare e la scadenza prevista per la presentazione delle osservazioni, si è nel frattempo insediata la nuova Amministrazione comunale, avviando pertanto i lavori per l'analisi delle osservazioni pervenute, ai fini della predisposizione della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C.;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 30 del 21.12.2022 è stata adottata la Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C.
- con nota prot. 713 del 13.01.2023 è stata convocata la presente prima seduta della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione per l'esame della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRG redatta ai sensi dell'art. 13 e 14 della L.R. 56/77.
- con nota prot. 1636 del 27.01.2023 venivano esposti e trasmessi ai settori competenti della Regione Piemonte alcuni chiarimenti relativamente ai procedimenti di "Individuazione Aree sciabili e di sviluppo montano ex L.R. 2/2009 e.m.i." ed all'"Adozione dei Criteri comunale di sviluppo del commercio", allegando la relativa documentazione;
- il 13.02.2023 si è svolto un primo incontro propedeutico conoscitivo sulla struttura e finalità del nuovo PRGC del Comune di Bardonecchia, c/o la Regione Piemonte – sede di C.so Bolzano 44;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 10.02.2023 sono stati adottati i nuovi elaborati di individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano del Comune di Bardonecchia ai sensi della L.R. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., adeguati ed integrati a seguito delle modifiche apportate agli azionamenti urbanistici ed alle localizzazioni delle aree a servizio pubblico sulla Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C. adottata con D.C.C. n. 30 del 21.12.2022 , rispetto a quanto previsto nel Progetto preliminare, nonché a riscontro delle osservazioni del Gruppo tecnico regionale prot. 1379 del 25.01.2022
- con nota prot. 2700 del 14.02.2023 la suddetta delibera e rispettivi allegati sono stati trasmessi al Gruppo tecnico regionale sulle Aree sciabili e di sviluppo montano.
- con nota prot. 3258 del 24.02.2023 è stato inviato agli invitati alla conferenza il link con il quale accedere per la partecipazione da remoto in videoconferenza alla prima seduta della 2^a conferenza sulla P.T.P.D. del nuovo P.R.G.C., allegando anche le integrazioni agli shape file del P.R.G.C. come richiesto durante l'incontro del 13.02.2023;
- in data 2.03.2023 si è tenuta la prima seduta della 2^a conferenza sulla P.T.P.D. del nuovo P.R.G.C.;
- con nota prot. 3998 del 07.03.2023 si inviava alla Conferenza il verbale della prima seduta della 2^a conferenza sulla P.T.P.D. del nuovo P.R.G.C.;
- con nota prot. 5515 del 27.03.2023 si inviava alla Conferenza di copianificazione il file shape della P.T.P.D. del nuovo PRGC in conformità con l'art. 5 c.1 del Regolamento 1/R/2017;



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

- con nota prot. 5999 7.03.2023 si inviava alla Conferenza di copianificazione l'elaborato integrativo "ID1", redatto dall'arch. Giovanni Alifredi, consistente nella integrazione alla relazione illustrativa per quanto attiene l'adeguamento al PPR, richiesto dalla Conferenza di copianificazione per l'esame della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRG di cui al verbale 1^ seduta del 2.03.2023;
- con nota prot. 6933 del 17.04.2023 si inviavano alla Conferenza di copianificazione n. 2 comunicazioni pervenute relativamente all'area Frejusia ed in particolare da Ferservizi S.p.A. e dalla soc. Skien s.r.l.;
- con nota prot. 10594 del 13.06.2023 veniva proposto alla Conferenza di copianificazione differimento, a data da individuarsi con successiva comunicazione, della seconda seduta della seconda conferenza sulla proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRGC precedentemente prevista per il 29 giugno p.v., al fine sviluppare ed approfondire le questioni emerse durante alcuni incontri tecnici con il Settore urbanistica e Turismo/Sport della Regione Piemonte ed in particolare relativamente alle Aree sciabili e di sviluppo Montano ed al conseguente adeguamento urbanistico nell'ambito del nuovo PRGC;
- con Delibera di Consigli Comunale n. 21 del 31.07.2023, sono state apportate le modifiche concordate e richieste alle Aree Sciabili e di Sviluppo Montano ai sensi della L.R. 2/2009;
- con nota registrata al prot. 14230 del 2.08.2023 la suddetta DCC 21/2023 e la relativa documentazione è stata trasmessa alla Regione Piemonte proponendo contestualmente la ripresa della seconda seduta della seconda conferenza sulla Proposta Tecnica sul Progetto Definitivo, differita con la succitata nota prot. 10594 del 13.06.2023;
- il procedimento di individuazione delle Aree Sciabili, è stato concluso con l'approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-7491 del 29-09-2023 recante "Legge regionale 2/2009, articolo 5, comma 2. D.G.R. n. 89-13029 del 30 dicembre 2009. Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano nei Comprensori sciistici "Jafferau" e "Campo Smith e Melezet" del Comune di Bardonecchia (TO).";
- il 13 agosto 2023 nel territorio comunale di Bardonecchia si è verificato un evento alluvionale di rilevante magnitudo che ha interessato il bacino del T. Frejus dando origine ad una colata detritica che si è propagata per l'intero conoide torrentizio che, nella zona apicale del conoide, ha colmato la sezione di deflusso mantenendosi all'interno dell'alveo ma che, nella zona più a valle compresa tra la rotatoria di Via Torino e la confluenza con il Torrente Rochemolles, è fuoriuscita dall'alveo, coinvolgendo la viabilità cittadina e alcuni edifici privati nonché il Commissariato della Polizia di Stato.
- nonostante l'evento abbia coinvolto direttamente aree che nelle previsioni dell'attuale Proposta Tecnica di Progetto Definitivo fossero già indicate quali aree soggette al rischio di coinvolgimento in casi di eventi simili a quanto avvenuto, il Comune di Bardonecchia, di concerto con la Regione Piemonte, ha ritenuto opportuno procedere ad un'analisi approfondita dell'evento e avviare un'indagine di verifica del quadro del dissesto del bacino del Frejus, in particolare rivolta alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle opere di mitigazione esistenti e di quelle previste ed eventualmente l'individuazione di nuovi interventi;
- in considerazione dello stato di avanzamento dell'iter di approvazione della variante generale del P.R.G.C., la Regione Piemonte ha richiesto al Comune, nell'ambito di alcuni tavoli tecnici tenutesi in particolare in data 18.09.2023, di proporre la perimetrazione di un'area da sottoporre ad una regolamentazione specifica in accordo alla vigente normativa urbanistica, del PAI e in linea con le indicazioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell'8 maggio 1996, n. 7/LAP (L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni – Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici – B.U.R. n. 20 – 15 maggio 1996) e successiva Nota Tecnica Esplicativa, ed in particolare in classe IIIb1;
- i criteri di individuazione e la stessa perimetrazione sono stati condivisi con i settori competenti della Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino nel tavolo Tecnico tenutosi in data 05.10.2023 presso gli uffici regionali;



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

- con nota prot. 19109 del 18.10.2023 la scrivente amministrazione ha trasmesso gli elaborati integrativi alla seconda conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica del progetto Definitivo redatti dall'arch. Giovanni Alifredi e dal dott. geol. Stefano Sartini relativi alla proposta di individuazione della classe IIIb1 approvati con delibera di Giunta comunale n. 138 del 17.10.2023;
- con nota e-mail del 31.10.2023 la Regione Piemonte, di concerto con Città Metropolitana di Torino ed il Ministero della Cultura, hanno espresso disponibilità per la seconda seduta della seconda conferenza di copianificazione sulla P.T.P.D. per il giorno 30.11.2023 alle ore 10, in videoconferenza;
- con nota prot. 20199 del 02.11.2023 è stata convocata, in videoconferenza, per il 30.11.2023, la seconda seduta della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione per l'esame della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRG redatta ai sensi dell'art. 13 e 14 della L.R. 56/77;
- in data 30.11.2023 si teneva la seconda seduta della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione per l'esame della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRG;
- con nota prot. 22813 del 6.12.2023 veniva trasmesso il verbale firmato digitalmente della seconda seduta della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione per l'esame della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRG redatta ai sensi dell'art. 13 e 14 della L.R. 56/77, svoltasi in modalità telematica il 30.11.2023, comunicando altresì, come riportato nel medesimo verbale, la sospensione della 2^a seduta per permettere l'istruttoria e valutazione delle osservazioni pervenute, con riconvocazione per il giorno 26.01.2024 alle ore 9.00;
- con nota prot. 23554 del 17.12.2023 si trasmetteva, agli enti invitati alla conferenza, il parere pervenuto dall' Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie prot. 4026 del 6.12.2023, registrato al protocollo comunale n. 22825 in pari data;
- con nota prot. 1411 del 22.01.2024 si proponeva alla conferenza di copianificazione differimento della seconda seduta della seconda conferenza, convocata per le ore 9 del 26.01.2024, al fine di procedere con ulteriori ed opportuni incontri tecnici fra codesti Enti, progettisti ed la scrivente Amministrazione a seguito delle osservazioni pervenute sulla P.T.P.D. contestualmente alla prima seduta, richiedendo tuttavia di mantenere l'appuntamento previsto per il 26.01.2024 per una riunione di natura tecnica volta ad approfondire questioni legate agli aspetti urbanistici, paesaggistici e geologici;
- il 26.01.2024 si è svolto apposito incontro di approfondimento alla presenza dei rappresentanti della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, nel quale sono state affrontate in particolare le osservazioni pervenute dalla Regione Piemonte con nota prot. 169383 del 29.11.2023;
- con nota prot. 2432 del 6.02.2024 è stata riconvocata, per il giorno 22.02.2024, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1, la seconda seduta della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione per l'esame della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRG redatta ai sensi dell'art. 13 e 14 della L.R. 56/77;
- con la succitata nota e con riferimento sia all'incontro tecnico svoltosi il 26.01.2024 ed agli ulteriori incontri avvenuti fra professionisti e referenti dei vari enti e riguardanti i differenti aspetti della pianificazione (es. idrogeologici, VAS, siti natura 2000) si comunicava l'intenzione, nell'ambito della 2^a seduta, di giungere alla condivisione definitiva relativamente alle osservazioni sulle quali l'Amministrazione comunale intenderà accogliere integralmente le relative richieste ovvero intenda proporre modifiche alla documentazione (es formulazioni / specificazioni / integrazioni inserite nelle NtA) in risposta alle osservazioni medesime e avallate dalla conferenza, riservandosi, al contrario, qualora ne ricorressero i presupposti, in caso di disparità di vedute e conseguente mancata concertazione, di annunciare l'eventuale attivazione delle procedure di cui al comma 14 secondo periodo dell'art. 15 della L.R. 56/77, sentito ovviamente il competente organo consiliare sui risultati della conferenza medesima;



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

- precedentemente e successivamente alla suddetta nota di convocazione si sono tenuti ulteriori incontri tecnici, con particolare riferimento agli aspetti legati all'adeguamento del nuovo PRGC al PPR, al procedimento di VAS, agli aspetti idrogeologici;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 gennaio 2017 n. 1/R "Regolamento regionale recante: *"Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'articolo 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale"*, di seguito richiamato come "Regolamento";

Dato atto che la partecipazione alla Conferenza è consentita ai rappresentanti legittimati ad esprimere la volontà dell'Ente di appartenenza, eventualmente accompagnati da soggetti con competenze specifiche, non aventi diritto di voto (ai sensi del comma 4 dell'art. 15 bis della L.R. 56/77 e del comma 4 dell'art. 2 del Regolamento regionale 1/R/2017), o ai soggetti muniti di formale delega rilasciata dall'organo competente;

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di febbraio, alle ore 14,00, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 ed attraverso collegamento da remoto in videoconferenza, tramite link <https://meet.goto.com/307388997> si è riunita la seconda seduta riconvocata della seconda Conferenza di Copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis della L.R. 56/77, regolarmente convocata, ai sensi del 11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 dall'ing. Francesco Cecchini, delegato ai sensi della D.C.C. 30 del 21.12.2022, per le competenze ad essa attribuite ed in particolare al fine dell'analisi di tutti gli elaborati costituenti la "Proposta Tecnica di Progetto Definitivo" relativamente al nuovo P.R.G. ai sensi dell'art. 13 e 14 della L.R. 56/77 adottata con deliberazione di Consiglio comunale n.30 del 21.12.2022.

Sono stati convocati:

- Regione Piemonte
- Città Metropolitana di Torino
- Ministero della Cultura (MIC) - Segretariato regionale per il Piemonte
- Ministero della Cultura (MIC) - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino
- Consorzio Forestale Alta Valle Susa (Organo Tecnico VAS)
- Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
- ARPA Piemonte
- ASL TO3
- Unione Montana Alta Valle Susa
- Comune di Oulx
- Comune di Exilles
- Comune di Salbertrand
- Ferservizi S.p.A.
- R.F.I. S.p.A.
- SMAT S.p.A.
- Lumina S.r.l.
- Energie des Alpes
- ENEL Distribuzione
- ENEL Geen Power
- Edison s.p.a.
- Telecom Italia S.p.A. -TIM S.p.A.
- SITAF S.P.A.
- ANAS



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

- Colomion S.P.A.
- Consorzio Sviluppo Agricolo Millaures
- Asso. Agri Rochemolles
- Asso. Agri Bardonecchia
- Assomont Melezet
- Legambiente onlus
- WWF Italia onlus
- Pro Natura Alta Valle Susa
- Commissariato di Polizia di Bardonecchia
- Comando dei Carabinieri di Bardonecchia
- Comando della Guardia di Finanza Bardonecchia
- C.F.S. – Regione Carabinieri Forestale Piemonte – Bardonecchia

Sono presenti, in rappresentanza di Enti, Amministrazioni e ulteriori soggetti convocati:



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

ENTE/AMMINISTRAZIONE	A:ASSENTE P:PRESENTE	NOMINATIVO PARTECIPANTI	NOMINATIVO RAPPRESENTANTE – ESTREMI DELEGA - E RECAPITI P.E.C.	DIRITTO DI VOTO E TIPO PARTECIPANTE EX ART. 15BIS L.R. 56/77
Comune di Bardonecchia	P	Chiara Rossetti (Sindaco) Vittorio Montabone (assessore) Serena Matarazzo (Segretario comunale) Francesco Cecchini (Responsabile del Procedimento) Giovanni Alifredi (tecnico estensore del progetto urbanistico) Stefano Sartini (tecnico estensore degli studi idrogeologici) Elisabetta Blanc (assistente – funzionario Area Tecnica)	CHIARA ROSSETTI – SINDACO (CON DELEGA IN CASO DI ASSENZA AD ASS. VITTORIO MONTABONE -DELEGA PROT. 3354 del 21.02.2024) comune.bardonecchia@pec.it coadiuvato dai funzionari e consulenti partecipanti dianzi riportati.	SI comma 2
Regione Piemonte	P	Alessandro Mola (Settore Urbanistica) Edoardo Trossero (Settore Urbanistica) Antonio Trifirò (Settore Urbanistica) Renata Pellizzaro e Marta Argenziano (Settore Pianificazione regionale e Governo territorio) Enrico Alessio (Settore Urbanistica) Ermes Fusetti (Settore Tecnico)	ALESSANDRO MOLA Settore Urbanistica Piemonte Occidentale - Rappresentante regionale ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Regolamento D.P.G.R. 23 gennaio 2017, n. 1/R (di seguito Regolamento) coadiuvato dai funzionari partecipanti dianzi riportati. urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it	SI comma 2



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

ENTE/AMMINISTRAZIONE	A:ASSENTE P:PRESENTE	NOMINATIVO PARTECIPANTI	NOMINATIVO RAPPRESENTANTE – ESTREMI DELEGA - E RECAPITI P.E.C.	DIRITTO DI VOTO E TIPO PARTECIPANTE EX ART. 15BIS L.R. 56/77
Città Metropolitana di Torino	P	Beatrice Pagliero (Direzione dipartimento pianificazione territoriale urbanistica – edilizia)	BEATRICE PAGLIERO (DELEGA PROT. 24883 DEL 20.02.2024) protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it	SI comma 2
Ministero della Cultura (MIC) - Segretariato regionale per il Piemonte	P	Francesca Restano Carlotta Fierro	FRANCESCA RESTANO (DELEGA PROT. 902-P DEL 20.02.2024) CARLOTTA FIERRO (DELEGA PROT. 902-P DEL 20.02.2024) In forma disgiunta (DELEGA PROT. 23310-P del 29.11.2023) sr-pie@pec.cultura.gov.it sabap-to@pec.cultura.gov.it	SI comma 2
Ministero della Cultura (MIC) - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la	P	Aurora Argiroffi Cristina Lucca Daniela Sala		
Consorzio Forestale Alta Valle Susa (OTC VAS)	P	Federico Morra Di Cella	cfavs@postecert.it (DELEGA PERVENUTA AL PROT. 3328 DEL 21.02.2024)	NO comma 2 lett. a/b/c
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie	P	Fabio Galliano Elena Regazzoni	alpicozie@cert.ruparpiemonte.it (DELEGA PROT. 596 DEL 20.02.20224 PERVENUTA AL PROT. 3255 DEL 22.02.2024)	NO comma 2 lett. a/b/c
ARPA Piemonte	P	Bruna Buttiglione	protocollo@pec.arpa.piemonte.it dip.torino@pec.arpa.piemonte.it	NO comma 2 lett. a/b/c
ASL TO3	A		aslto3@cert.aslto3.piemonte.it	NO comma 2 lett. a/b/c



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

ENTE/AMMINISTRAZIONE	A:ASSENTE P:PRESENTE	NOMINATIVO PARTECIPANTI	NOMINATIVO RAPPRESENTANTE – ESTREMI DELEGA - E RECAPITI P.E.C.	DIRITTO DI VOTO E TIPO PARTECIPANTE EX ART. 15BIS L.R. 56/77
Unione Montana Alta Valle Susa	A		umavs@pec.it	NO comma 2 lett. a/b/c
Comune di Oulx	A		oulx@postemailcertificata.it	NO comma 2 lett. a/b/c
Comune di Exilles	A		comune.exilles@legalmail.it	NO comma 2 lett. a/b/c
Comune di Salbertrand	A		salbertrand@pec.it	NO comma 2 lett. a/b/c
R.F.I. S.p.A.	P	Gianfranco Folliero	rfi-dpr-dtp.to.got.un@pec.rfi.it	NO comma 2 lett. a/b/c
Ferservizi	P	Gianfranco Folliero	Ferservizi.torino@pec.ferservizi.it	NO comma 2 lett. a/b/c
SMAT S.p.A.	A		info@smatorino.postecert.it	NO comma 2 lett. a/b/c
Lumina S.r.l.	A		Lumina.pec@casellapec.com	NO comma 2 lett. a/b/c
Energie des Alpes	A		energiedesalpes@casellapec.com	NO comma 2 lett. a/b/c
ENEL Distribuzione	A		eneldistribuzione@pec.enel.it	NO comma 2 lett. a/b/c
ENEL Geen Power	A		enelgreenpower@pec.enel.it	NO comma 2 lett. a/b/c
Edison s.p.a.	A		asee@pec.edison.it	NO comma 2 lett. a/b/c
Telecom Italia S.p.A. -TIM S.p.A.	A		telecomitalia@pec.telecomitalia.it	NO comma 2 lett. a/b/c
SITAF S.P.A.	A		sitaf@legalmail.it	NO comma 2 lett. a/b/c



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

ENTE/AMMINISTRAZIONE	A:ASSENTE P:PRESENTE	NOMINATIVO PARTECIPANTI	NOMINATIVO RAPPRESENTANTE – ESTREMI DELEGA - E RECAPITI P.E.C.	DIRITTO DI VOTO E TIPO PARTECIPANTE EX ART. 15BIS L.R. 56/77
ANAS	A		anas.piemonte@postacert.stradeanas.it	NO comma 2 lett. a/b/c
Colomion S.P.A.	P	Francesco Belmondo	colomion.spa@pec.it	NO comma 2 lett. a/b/c
Consorzio Sviluppo Agricolo Millaures	A		consorzio-millaures@legalmail.it	NO comma 2 lett. a/b/c comma 3
Asso. Agri Rochemolles	A		Associazione.rochemolles@open.legalmail.it	NO comma 3
Asso. Agri Bardonecchia	A		livius66@hotmail.it	NO comma 3
Assomont Melezet	A		assomont.melezet@pec.it	NO comma 2 lett. a/b/c
Legambiente onlus	A		info@pec.legambiente.it	NO comma 3
WWF Italia onlus	A		wwfitalia@pec.wwf.it	NO comma 3
Pro Natura Alta Valle Susa	A		pronatura.torino@pec.it	NO comma 3
Commissariato di Polizia di Bardonecchia	A		dipps184.5300@pecps.poliziadistato.it	NO comma 2 lett. a/b/c
Comando dei Carabinieri di Bardonecchia	A		tto31248@pec.carabinieri.it	NO comma 2 lett. a/b/c
Comando della Guardia di Finanza Bardonecchia	A		to1300000p@pec.gdf.it	NO comma 2 lett. a/b/c



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

ENTE/AMMINISTRAZIONE	A:ASSENTE P:PRESENTE	NOMINATIVO PARTECIPANTI	NOMINATIVO RAPPRESENTANTE – ESTREMI DELEGA - E RECAPITI P.E.C.	DIRITTO DI VOTO E TIPO PARTECIPANTE EX ART. 15BIS L.R. 56/77
Regione Carabinieri Forestale Piemonte - Bardonecchia	A		fto43380@pec.carabinieri.it	NO comma 2 lett. a/b/c



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

Presiede la seduta il Sindaco ai sensi dell'art. 15 bis della L.R. 56/77.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione della Conferenza, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, dato atto dell'identità dei partecipanti, dà inizio ai lavori della seconda seduta riconvocata della seconda Conferenza e attribuisce la funzione di Segretario verbalizzante al Sig. Francesco Cecchini, funzionario Area Tecnica e dà la parola allo stesso.

Cecchini dà indicazioni sulle modalità di intervento nell'ambito della conferenza chiedendo ai partecipanti di presentarsi per ogni intervento con nome, cognome e qualifica ed ente di appartenenza.

Si richiamano le osservazioni pervenute sulla P.T.P.D. come di seguito riportato

Regione Piemonte:

- parere/contributo prot. n. 169483 del 29.11.2023 (comprendente contributo Organo Tecnico regionale - VAS, contributo Direzione Opere Pubbliche (aspetti idrogeologici e valanghe), contributo tavolo tecnico reg. 4/R – 2019 adeguamento PPR, esiti tavolo tecnico adeguamento al PPR) pervenuto al prot. Comunale n. 22298 del 30.11.2023

Arpa Piemonte:

- parere/contributo (per procedura VAS) prot. n. 108287 del 29.11.2023 pervenuto al prot. comunale n. 22246 in pari data

Città Metropolitana di Torino:

- parere/contributo prot. n. 168395 del 29.11.2023 (comprendente contributo sulla VAS prot. 167623 del 28.11.2023) pervenuto al prot. comunale n. 22247 del 29.11.2023

Ministero della Cultura (MIC) - Segretariato regionale per il Piemonte - Ministero della Cultura (MIC) - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino:

- parere/contributo prot. n. 6700-P del 29.11.2023 pervenuto al prot. comunale n. 22259 in pari data

RFI e Ferservizi:

- n. 2 osservazioni (tuttavia tardive rispetto le scadenze previste a seguito della fase di pubblicazione del PP) pervenute da RFI e Ferservizi rispettivamente al prot. comunale 11842 del 28.06.2023 (RFI) e n. 3679 del 2.03.2023 (Ferservizi);

Nuova Sistemi Urbani (gruppo ferrovie dello Stato italiane):

- n. 1 osservazione (tuttavia tardiva rispetto le scadenze previste a seguito della fase di pubblicazione del PP) pervenute al prot. comunale 3256 del 20.02.2024;

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:

- parere pervenuto prot. 4026 del 6.12.2023, registrato al protocollo comunale n. 22825 in pari data

Il Presidente informa che non sono pervenuti da parte dei soggetti regolarmente convocati e non presenti altri contributi tecnici.

La Regione evidenzia alcune problematiche relative all'individuazione dei territori coperti da foreste e da boschi di cui all'art. 142, c. 1, lett. g) del D.lgs. 42/2004, rispetto ai quali il Comune aveva affidato un incarico al Consorzio Forestale Alta Valle Susa per la redazione della documentazione prevista dal Regolamento regionale 7/R/2017 finalizzata alla definizione delle superfici ricoperte da vegetazione arborea ma non considerate bosco ai sensi dell'art. 3 comma 3bis della l.r. 4/2009.



Sentiti i funzionari regionali competenti per materia, si è rilevato che, sebbene l'intervenuto Regolamento 6/R/2023 (vigente dal 4 agosto u.s.), che ha sostituito il Regolamento 2/R/2017, contempli il riconoscimento di tali fattispecie nell'ambito della variante di adeguamento al Ppr, la documentazione prodotta necessiterebbe di integrazioni e approfondimenti. Il Comune, anche in considerazione dell'esiguità delle aree interessate dalla proposta, decide di rinunciare a determinare tali riconoscimenti nell'ambito della presente variante generale, riservandosi eventualmente di procedere, successivamente, all'individuazione delle singole aree, sulla base della procedura di accertamento, contemplata dal nuovo Regolamento.

Il Presidente propone di procedere, come riportato nella lettera di convocazione, con l'analisi e votazione relativamente alle osservazioni pervenute dagli enti competenti al fine di giungere alla condivisione definitiva relativamente alle osservazioni sulle quali l'Amministrazione comunale intenderà accogliere integralmente le relative richieste ovvero intenda proporre modifiche alla documentazione (es formulazioni / specificazioni / integrazioni inserite nelle NtA) in risposta alle osservazione medesime e avallate dalla conferenza, riservandosi, al contrario, qualora ne ricorressero i presupposti, in caso di disparità di vedute e conseguente mancata concertazione, di annunciare l'eventuale attivazione delle procedure di cui al comma 14 secondo periodo dell'art. 15 della L.R. 56/77, sentito ovviamente il competente organo consiliare sui risultati della conferenza medesima.

Sentiti gli altri enti aventi diritto di voto viene invece condiviso di mettere a verbale le controdeduzioni dell'Amministrazione proponente a mero titolo informativo e senza richiesta di ulteriori riscontri.

Segue pertanto l'esposizione delle suddette controdeduzioni alle osservazioni succitate che l'amministrazione provvede a depositare agli atti (come da documento Allegato A facente parte integrante del presente verbale).

In relazione all'allegato A, come convenuto con l'A.C., gli Enti partecipanti non entrano nel merito delle controdeduzioni e si ritengono dispensati, nell'ambito della presente seduta, dal loro esame. Le stesse verranno quindi declinate in atti dal Comune, nelle successive fasi della procedura. Gli Enti si riservano la puntuale valutazione di merito in sede di analisi della eventuale successiva documentazione progettuale che l'Amministrazione comunale adotti e trasmetta.

Esaurita l'illustrazione il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi formula la proposta di votare:

- favorevolmente il nuovo P.R.G. a condizione che il progetto definitivo venga redatto tenendo conto di tutti i pareri, osservazioni e contributi espressi dalla conferenza; per le parti di detti pareri contenenti contributi collaborativi il Comune effettuerà le dovute valutazioni nell'ambito della redazione del progetto definitivo;

Il Presidente ad esito della votazione dichiara raggiunta la maggioranza ed approva la proposta.

Per quanto attiene agli esiti della presente conferenza il Presidente dichiara che il Comune di Bardonecchia, in qualità di Amministrazione proponente, si riserverà l'eventuale attivazione delle procedure di cui al comma 14 secondo periodo dell'art. 15 della L.R. 56/77, qualora il competente organo consiliare non accetti integralmente gli esiti suddetti e con particolare riferimento agli argomenti oggetto delle controdeduzioni di cui all'allegato A succitato.



Al presente verbale vengono pertanto allegati, per formarne parte integrante e sostanziale:

- Deleghe: vedasi tabella partecipanti

- Pareri/contributi:

Regione Piemonte:

- parere/contributo prot. n. 169483 del 29.11.2023 (comprendente contributo Organo Tecnico regionale - VAS, contributo Direzione Opere Pubbliche (aspetti idrogeologici e valanghe), contributo tavolo tecnico reg. 4/R – 2019 adeguamento PPR, esiti tavolo tecnico adeguamento al PPR) pervenuto al prot. Comunale n. 22298 del 30.11.2023

Arpa Piemonte:

- parere/contributo (per procedura VAS) prot. n. 108287 del 29.11.2023 pervenuto al prot. comunale n. 22246 in pari data

Città Metropolitana di Torino:

- parere/contributo prot. n. 168395 del 29.11.2023 (comprendente contributo sulla VAS prot. 167623 del 28.11.2023) pervenuto al prot. comunale n. 22247 del 29.11.2023

Ministero della Cultura (MIC) - Segretariato regionale per il Piemonte - Ministero della Cultura (MIC) - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino:

- parere/contributo prot. n. 6700-P del 29.11.2023 pervenuto al prot. comunale n. 22259 in pari data

RFI e Ferservizi:

- n. 2 osservazioni (tuttavia tardive rispetto le scadenze previste a seguito della fase di pubblicazione del PP) pervenute da RFI e Ferservizi rispettivamente al prot. comunale 11842 del 28.06.2023 (RFI) e n. 3679 del 2.03.2023 (Ferservizi);

Nuova Sistemi Urbani (gruppo ferrovie dello Stato italiane):

- n. 1osservazione (tuttavia tardiva rispetto le scadenze previste a seguito della fase di pubblicazione del PP) pervenute al prot. comunale 3256 del 20.02.2024;

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:

- parere pervenuto prot. 4026 del 6.12.2023, registrato al protocollo comunale n. 22825 in pari data

A - Riepilogo osservazioni e controdeduzioni dell'Amministrazione proponente

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:00 precisando che, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 del Regolamento, il presente verbale e gli allegati saranno prodotti in copia conforme ai sensi del D.P.C.M. 13 novembre 2014, in formato PDF/A firmato digitalmente ai sensi di legge dal Segretario della Conferenza con espressa esclusione di file modificabili (es. .zip e .doc) e trasmessi dallo stesso per via telematica alle Amministrazioni partecipanti con diritto di voto, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta, entro dieci giorni dalla data odierna, attraverso posta elettronica certificata (PEC).

Letto e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da:



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

Il Presidente/Sindaco Comune di Bardonecchia – Chiara Rossetti

Ministero della Cultura – Francesca Restano

Regione Piemonte – Alessandro Mola

Città Metropolitana di Torino – Beatrice Pagliero

Il Segretario verbalizzante – Francesco Cecchini

Allegati:

- Deleghe: vedasi tabella partecipanti

- Pareri/contributi:

Regione Piemonte:

- parere/contributo prot. n. 169483 del 29.11.2023 (comprendente contributo Organo Tecnico regionale - VAS, contributo Direzione Opere Pubbliche (aspetti idrogeologici e valanghe), contributo tavolo tecnico reg. 4/R – 2019 adeguamento PPR, esiti tavolo tecnico adeguamento al PPR) pervenuto al prot. Comunale n. 22298 del 30.11.2023

Arpa Piemonte:

- parere/contributo (per procedura VAS) prot. n. 108287 del 29.11.2023 pervenuto al prot. comunale n. 22246 in pari data

Città Metropolitana di Torino:

- parere/contributo prot. n. 168395 del 29.11.2023 (comprendente contributo sulla VAS prot. 167623 del 28.11.2023) pervenuto al prot. comunale n. 22247 del 29.11.2023

Ministero della Cultura (MIC) - Segretariato regionale per il Piemonte - Ministero della Cultura (MIC) - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino:

- parere/contributo prot. n. 6700-P del 29.11.2023 pervenuto al prot. comunale n. 22259 in pari data

RFI e Ferservizi:

- n. 2 osservazioni (tuttavia tardive rispetto le scadenze previste a seguito della fase di pubblicazione del PP) pervenute da RFI e Ferservizi rispettivamente al prot. comunale 11842 del 28.06.2023 (RFI) e n. 3679 del 2.03.2023 (Ferservizi);

Nuova Sistemi Urbani (gruppo ferrovie dello Stato italiane):

- n. 1osservazione (tuttavia tardiva rispetto le scadenze previste a seguito della fase di pubblicazione del PP) pervenute al prot. comunale 3256 del 20.02.2024;

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:

- parere pervenuto prot. 4026 del 6.12.2023, registrato al protocollo comunale n. 22825 in pari data

A - Riepilogo osservazioni e controdeduzioni dell'Amministrazione proponente



Allegato A – Riepilogo osservazioni e controdeduzioni dell'Amministrazione proponente

Osservazioni e contributi Regione Piemonte – Settore Urbanistica Piemonte occidentale – prot. n. 169483 del 29.11.2023

Si premette che per le i seguenti punti dell'osservazione della Regione Piemonte prot. n. 169483 del 29.11.2023, che si richiama quale parte integrante del presente verbale:

4. Adeguamento al commercio- modifiche all'art. 33

5.1 Piano Territoriale Regionale (PTR) – adeguamenti della Relazione illustrativa di Piano con riferimenti al PTR

6. Perimetrazione centri e nuclei abitati (art.12 LR 56/77)

14 Piano Tutele Acque - Aree di ricarica acquiferi profondi

15 Norme Tecniche di Attuazione

Art. 21 comma 7

Art. 21 comma 14

Art. 25 comma 14

Art. 26

Art. 65 – 75

16 Elab. 1A – “Capacità insediativa e verifica standard urbanistici” – primi tre punti

16 Elab. 4C - “Schede normative di sottozona”

L'amministrazione precedente Comune di Bardonecchia ritiene di accogliere le suddette osservazioni attraverso il loro recepimento nell'ambito della redazione del Progetto Definitivo.

Per quanto attiene ai punti 2 Procedura di VAS, 3 Aspetti di carattere idrogeologico, 5.2 Piano Paesaggistico regionale si rimanda alla successiva analisi relativamente alle osservazioni contenute negli allegati all'osservazione delle Regione Piemonte prot. n. 169483 del 29.11.2023, all'osservazione di ARPA Piemonte prot. n. 108287 del 29.11.2023, all'osservazione della Città Metropolitana di Torino prot. n. 168395 del 29.11.2023 ed all'osservazione del Ministero per i beni culturali/Soprintendenza prot. n. 6700-P del 29.11.2023.

7. Dimensionamento del P.R.G.C.

Si riporta in allegato il testo integrale dell'osservazione e la controdeduzione:

“Il Comune di Bardonecchia, che si estende in Alta Val Susa su di una superficie di 13.201 ha, ad una altitudine di m. 1.312 sul livello del mare, in posizione ovest rispetto alla Città di Torino dalla quale dista circa 90 km, rappresenta uno tra i principali centri turistici della provincia.

Su tale territorio risiedono n. 3159 abitanti che occupano circa il 10% della cubatura edificata oggi esistente in Bardonecchia; il Comune, in funzione della sua rilevante vocazione turistica, nei periodi di maggiore afflusso supera i 30.000 ospiti. La variante generale di P.R.G.C. in oggetto prevede un consistente aumento della Capacità insediativa residenziale (CIR) di quasi il 39% rispetto alla



componente di residenti, ovvero di 1.243 abitanti che, come dichiarato nell'elaborato "Capacità Insediative e verifica Standard" ("Come illustrato infatti la quota dell'edilizia destinata alla residenza è di poco superiore al 10% e tale percentuale è poco significativa nel complesso del patrimonio immobiliare di Bardonecchia, che da un punto di vista dimensionale potrebbe tranquillamente assorbire aumenti di popolazione residente ben superiore" cfr. pag.2), potrebbe essere assorbito dalla cubatura esistente che è oggi quasi totalmente destinata alle seconde case.

Visto il quadro presentato nella Relazione Illustrativa in merito alla situazione socio economica demografica del Comune, non è chiarito né si rilevano accorgimenti nell'apparato normativo volti a evitare che la nuova cubatura residenziale prevista vada a costituire nuove seconde case, ciò in contrasto con quanto espressamente dichiarato dall'Amministrazione in relazione ad un piano volto a "superare il binomio tipico di una tradizionale stazione turistica, generalmente rappresentabile come seconde case-edilizia e di puntare verso un modello di sviluppo non più abitazioni secondarie". E' da sottolineare che alla nuova cubatura residenziale prevista e denunciata per il calcolo della CIR e degli standard a servizi ex art. 21 della LR 56/77 va poi aggiunta la consistente nuova cubatura concessa per ampliamenti e come premialità, ma non stimata quantitativamente, dagli art. 37, 38, 39, 40 delle N.d.A..

In particolare l'art. 37 delle NTA propone di ammettere la possibilità di intervenire con la sostituzione edilizia degli immobili esistenti alla data di adozione del Piano, con esclusione degli edifici ricadenti in Centro Storico (A), Nucleo Storico (AA) e zona agricola, con la possibilità di aumentare del 25% la SL ed il Volume totale (V) legittimamente realizzate; propone di concedere inoltre l'ampliamento degli edifici esistenti entro il 20% della SL e del Volume totale (V) esistenti con un massimo di 20 mq per ogni unità abitativa per gli edifici plurifamiliari; l'art. 38 ammette un innalzamento fino a 80 cm per ottenere l'altezza minima necessaria per il recupero dei sottotetti; l'art. 39 propone di permettere inoltre, per gli edifici esistenti in zona agricola originari e con tipologia caratteristica delle tradizioni insediative locali presenti in area agricola (E), il recupero per destinazioni residenziali dell'intera superficie coperta con contestuale realizzazione di parcheggi.

L'art. 40 infine propone di permettere il recupero generalizzato dei ruderi in zona agricola al fine di destinarli a residenze ed attività turistico ricettive. A tal fine è pertanto necessaria l'individuazione puntuale dei manufatti interessati; Tuttavia il rudere, ai fini della sua riconoscibilità ai fini del recupero, richiede una corretta definizione come evidenziato successivamente nelle osservazioni all'AVU1 ed alle NdA.

A fronte di queste estese concessioni generalizzate di aumenti di cubatura su gran parte del territorio comunale, già edificato si invita a ricalcolare la CIR attraverso una stima della nuova cubatura residenziale frutto degli effetti degli art. 37, 38, 39, 40 delle N.d.A. del nuovo piano, al netto di quanto successivamente riportato in merito alle premialità. L'analisi è successivamente riportata nel paragrafo 15 della presente relazione."

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

Si propone in risposta a osservazioni successive lo stralcio di alcune premialità:

- limitare a 20mq per ogni unità immobiliare anche per edifici unifamiliari il limite per l'ampliamento una tantum previsto all'art. 37 comma 1,
- eliminare la premialità 25% per sostituzione edilizia e quindi tutto il comma 2 dell'art. 37, soprattutto sulla base della possibilità introdotta di recente nella legislazione regionale, con riferimento alla situazione di Bardonecchia sottoposta a tutela paesaggistica di cui all'art. 136 c. 1 lett. d del D. Lgs. 42/2004, di poter potenzialmente fruire delle disposizioni di cui alla L.R. 16/2018;
- mantenere quanto previsto al comma 3 dell'art. 37 per quanto attiene alla possibilità di sopraelevazione di 40 cm delle coperture per la realizzazione di strutture antisismiche, escludendo in tal caso la necessità di calcolo della CIR



Per quanto attiene all'art. 38 tale previsione, in caso di recupero dei sottotetti ai sensi dell'art. 6 legge 16/2018, è espressamente previsto in applicazione del comma 2 dello stesso articolo.

Per quanto riguarda la possibilità di cambio di destinazione d'uso per gli edifici in area agricola si propone di integrare il comma 1 dell'art. 39 come a seguire:

“1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7 della L.R. 16/2018 e s.m.i., quando compatibile con le limitazioni di carattere idrogeologico, per gli edifici esistenti originari e con tipologia caratteristica delle tradizioni insediative locali presenti in area agricola (E) , ed alle condizioni previste dall'art. 25 comma 10 della L.R. 56/77 e s.m.i. è possibile il recupero per destinazioni residenziali (R), (TR), (CO3). In considerazione delle tipologie costruttive montane con lotti caratterizzati da limitate superfici libere, il recupero potrà comunque considerare l'intera superficie coperta.”

Inoltre si propone di integrare il comma 4 dell'art. 40 come a seguire:

“4. Per i fabbricati di cui al presente articolo, oltre alle destinazioni d'uso ammesse per le zone agricole, alle condizioni previste dall'art. 25 comma 10 della L.R. 56/77 e s.m.i., sono consentite destinazioni residenziali (R), (CO3), (TR) nel caso in cui gli edifici siano dotati delle principali urbanizzazioni primarie ovvero destinazioni residenziali temporanee (R3) e attività turistico ricettive (TR5) quali bivacchi alpini e rifugi alpini nel caso siano isolati o comune posti in zone difficilmente asservibili dal punto di vista tecnico-economico da opere di urbanizzazione.

In questi ultimi casi i relativi titoli edilizi e conseguenti provvedimenti od attestazioni di agibilità saranno rilasciati sotto condizione di utilizzo saltuario, potendo l'A.C, causa la localizzazione dell'immobile, non garantire la manutenzione degli accessi eventualmente presenti.”

Sulla base delle precedenti proposte si ritiene pertanto superata la richiesta di ricalcolo della CIR in considerazione delle premialità di cui agli art. 37, 38, 39, 40.

L'amministrazione precedente Comune di Bardonecchia ritiene di accogliere l'osservazione come diano proposto attraverso recepimento nell'ambito della redazione del Progetto Definitivo

8. Aree AVU (ambiti di valorizzazione urbana)

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“Per quanto riguarda gli ambiti AVU non viene data evidenza delle azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità interessate dalla realizzazione degli interventi messe in atto per l'individuazione delle aree proposte nel presente Piano, così come prescritto dall'art. 12 della LR 16/2018 come modificata dall'art. 14 della LR 7 del 2022. Si evidenzia che nelle N.d.A. e nelle relative schede d'area vengono dimensionate solo parzialmente e non esaustivamente le aree destinate alle funzioni previste, gli indici che vengono proposti riguardano solo alcune funzioni e la previsione per le aree individuate rimane indeterminata ed aleatoria in molteplici aspetti. Queste aree sono definite



dal piano quali ambiti strategici per lo sviluppo della città e tale indeterminazione costituisce un punto di debolezza per la definizione e l'istruttoria del piano nel suo complesso. Si invita pertanto ad una definizione e quantificazione, anche se sommaria, delle funzioni previste e della loro allocazione, si invita a predisporre per ogni AVU una scheda d'ambito con l'indicazione di indici e limiti urbanistici. Non è inoltre chiara, nella documentazione presentata, la divisione delle AVU in sottoaree in cui non sono identificati i parametri urbanistici, i limiti e gli indici. A titolo esemplificativo si evidenzia come l'area che parrebbe destinata a turistico ricettivo dalla scheda dell' AVU1 (elaborato Schede AVU 4E), analizzata nel suo complesso nel paragrafo successivo, non compare nella cartografia (tav. 3C.5) in cui invece è presente, al suo posto, un retino che indica la destinazione a servizi, privo anche questo di una scheda normativa di riferimento. Si chiede pertanto di chiarire espressamente la coerenza fra i differenti elaborati, considerando che l'assenza di indicazioni chiare e incontrovertibili nella documentazione cartografica principale (tavole 3Bn e tavole 3Cn) non può considerarsi assorbita da un documento di carattere indicativo, programmatico e non conformativo qual'è l'elaborato schede AVU 4E.

Nell'art.19 delle N.d.A. viene definito che i perimetri degli Ambiti di Valorizzazione Urbana e le previsioni descritte nelle relative Schede sono da considerarsi quali programmi di rigenerazione urbana di cui al comma 1 dell'art. 12 della LR 16/2018 e s.m.i...

L'inserimento di questi meccanismi in uno strumento generale di pianificazione urbanistica è rischioso e facilmente potrebbe essere fonte di contrasti e di contraddizioni sia all'interno dello strumento urbanistico stesso sia nei confronti delle disposizioni regionali previste nella stessa LR 16/2018. Ciò, perchè le premialità sono consentite dalla LR 16/2018 e non possono essere duplicate da altre previsioni di P.R.G.C.; esse vigono come disposizione regionale sovraordinata a quella regolamentare del P.R.G.C. a prescindere dal loro richiamo nel P.R.G.C. medesimo.

Per quanto sopra esposto è condivisa l'opportunità che i principi del riuso, della riqualificazione dell'edificato e della rigenerazione urbana vengano richiamati nei nuovi strumenti urbanistici e si è consapevoli che l'unica disposizione regionale che al momento consenta di fare propri tali principi sia proprio la LR 16/2018; in tal guisa, si ritengono sicuramente utili riferimenti generali nella relazione al P.R.G.C. sul riuso e sulla riqualificazione dell'edificato; tuttavia, si ritiene che si debbano escludere riferimenti o semplici richiami alla LR 16/2018 direttamente nelle norme di attuazione del P.R.G.C., come nelle schede di zona o in qualunque altro atto regolamentare comunale che sia teso a disciplinare direttamente il territorio sotto il profilo urbanistico. Allargare alla individuazione mediante il P.R.G.C. di quelle aree su cui applicare la LR 16/2018 pone anzitutto il problema della mancata previsione di tale modalità nella LR 16/2018; si tratterebbe di una modalità procedimentale che non è prevista.

A ciò è da aggiungere che, sempre al comma 3 dell'articolo 3 della LR 16/2018 è richiesto che con la medesima deliberazione di individuazione degli edifici o dei gruppi di edifici siano anche definiti gli interventi ammissibili secondo ben definiti requisiti inespresi. E' evidente che tale verifica non può essere effettuata se l'individuazione degli edifici viene effettuata con la predisposizione del progetto di P.R.G.C.. Tale verifica può essere ragionevolmente e solamente valutata a posteriori, ovvero nell'ambito di un P.R.G.C. approvato e vigente nel momento in cui l'intervento edilizio, progettato ai sensi della LR 16/2018, viene calato sul territorio comunale pianificato.

Per concludere, per tutto quanto sopra esposto, si invita fermamente di escludere dal progetto di variante generale di P.R.G.C. in esame qualunque puntuale riferimento alle disposizioni, alle premialità o, comunque, ai procedimenti già contenuti nella LR 16/2018 quali sostitutive o integrative della legge regionale medesima."

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

Si prevede, come richiesto, l'inserimento nel Progetto Definitivo della definizione e quantificazione, anche se sommaria, delle funzioni previste e della loro allocazione nell'ambito delle AVU ed in particolare per le Zone id Trasformazione, dei parametri urbanistici, dei limiti e degli indici. Si



correggeranno le incoerenze grafiche rilevate al fine di riportare indicazioni chiare e incontrovertibili nella documentazione cartografica principale (tavole 3Bn e tavole 3Cn).

Si propone inoltre la sostituzione del comma 3 dell'art. 19 relativo agli Ambiti di Valorizzazione Urbana delle NtA come di seguito riportato.

~~“3. L’attuazione di tali ambiti, anche in assenza dell’approvazione degli strumenti di cui al comma 2, avviene:~~

~~- attraverso la formazione di SUE o altri strumenti attuativi quali quelli citati al comma 2, estesi alle singole Zone di Trasformazione comprese nel perimetro;~~

~~- attraverso l’attuazione delle previsioni del piano secondo le regole delle zone urbanistiche per le aree non comprese in Zone di Trasformazione.~~

~~- secondo quanto è previsto nelle norme per quanto riguarda le aree comprese nelle Zone di Trasformazione.~~

~~Tali interventi devono essere coerenti con i contenuti delle schede degli Ambiti di Valorizzazione allegati alle presenti norme.~~

3. L’attuazione di tali ambiti avviene:

- attraverso la formazione di SUE o altri strumenti attuativi quali quelli citati al comma 2, estesi alle singole Zone di Trasformazione comprese nel perimetro; in questo caso i contenuti delle schede AVU dell’elaborato 4E hanno valore prescrittivo e le potenzialità urbanistiche indicate sono in aggiunta a quanto previsto dalle schede normative di sottozona e dalle norme di zona;

- attraverso l’attuazione delle previsioni del piano secondo le regole delle zone urbanistiche e le schede di sottozona; in questo caso le potenzialità urbanistiche contenute nelle schede AVU non possono essere attuate.”

Inoltre viene proposta la seguente modifica al comma 4

~~“4. All’interno di tali ambiti delle zone ZT le suddivisioni delle zone urbanistiche indicate nelle tavole può essere modificato all’interno degli strumenti di cui al comma 2 e 3 senza che questo comporti variante urbanistica a queste condizioni:~~

~~- siano comunque mantenute le funzionalità espresse;~~

~~- siano coerenti con le indicazioni delle schede AVU;~~

~~- non incrementino le capacità insediative per le singole destinazioni;~~

~~- non modifichino le previsioni di mitigazione o compensazione ambientale previste nel R. A..”~~

L’amministrazione comunale accoglie la richiesta di eliminare qualunque puntuale riferimento alle disposizioni, alle premialità o, comunque, ai procedimenti già contenuti nella LR 16/2018 quali sostitutive o integrative della legge regionale medesima

L’amministrazione precedente Comune di Bardonecchia ritiene di accogliere le osservazioni attraverso il loro recepimento, come d’anzi prospettato, nell’ambito della redazione del Progetto Definitivo

8.1 Area AVU1

Si richiede in definitiva per e motivazioni di seguito riportate lo stralcio delle previsioni interne alla ZT006 e in particolare delle zone ALBn001 e AA004 in quanto non coerenti con art. 31 del PTR. Si riporta testualmente l’osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:



Per quanto attiene l'ipotesi di ricostruzione del nucleo storico di San Sisto A012 "si rileva che l'area risulta oggi in gran parte boschiva, ineditata ad eccezione della cappella di San Sisto e di due edifici monofamiliari raggiungibili attraverso una strada poderale non asfaltata. Non costituisce pertanto un centro o nucleo abitato ai sensi dell'art. 12 della LR 56/77, inoltre i ruderi attualmente presenti sono privi delle coperture, dei tetti, degli orizzontamenti ed in gran parte anche dei muri perimetrali per cui la loro sagoma è vagamente desumibile unicamente dalla base dei muri prima esistenti, ciò considerato e visto lo stato dei ruderi in apparente abbandono da tempo remoto non documentato la zona è da considerarsi urbanisticamente ineditata (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, n. 410, del 4 aprile 2013, Urbanistica. Caratteri di rudere in un manufatto) e peraltro non viene data dimostrazione del fatto che di tali vestigia "sia possibile accertarne la preesistente consistenza" in coerenza con le descrizioni fornite dal D.P.R. 380/2001.

Si ravvisa inoltre un'incoerenza con il Comma 6 lettera c. art. 31 del citato PTR che indirizza le politiche delle amministrazioni locali a ridurre all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative. Si sottolinea inoltre come non sia stata prodotta negli elaborati della PTPD alcuna documentazione inerente l'identificabilità dei connotati essenziali degli edifici di San Sisto e della loro volumetria, e tantomeno la loro destinazione d'uso. Essendo edifici in area agricola appare plausibile fossero edifici a servizio dell'attività agricola ed agro pastorale, proprio perché ormai privi di consistenza edilizia che ne faccia intendere l'antico utilizzo o la destinazione passata; tali ruderi, si ribadisce in area agricola e isolati, con buona certezza sono stati stalle, ricoveri per animali, depositi agricoli. Pertanto l'intervento proposto è da definirsi come trasformazione di aree agricole in aree a nuova destinazione con finalità di nuove edificazioni, da sottoporre alle condizioni e alle verifiche che tale operazione richiede secondo le norme vigenti, ma per quanto sopra esposto tale via è in contrasto con il comma 9 Art. 31 del PTR che prescrive che <<i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare>>. Inoltre sempre lo stesso articolo al comma 9 lettera b) prescrive che "non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature", mentre come prima riportato ci troviamo in un contesto agricolo e boschivo, avulso dal centro abitato di Melezet che dista oltre un chilometro. Per quanto sopra esposto si invita a rivalutare la formulazione della Zona di trasformazione ZT006 e delle sottozone ALBn001 e A004 ed a prevedere la rilocalizzazione delle attività previste in altre aree in cui tale destinazione sia coerente con la normativa dei piani sovraordinati.

Si rimanda l'analisi di tale osservazione relativa alla zona ZT006, AA004 e ALBn006 nell'ambito al riscontro sulle osservazioni attinenti agli aspetti di conformità con il Piano Paesaggistico (vedasi rimando di cui al punto 5.2 e punto 1.4 dell'Allegato 3 delle osservazioni regionali), in quanto le osservazioni medesime risultano sovrapponibili.

9. Aree residenziali di completamento/nuovo impianto e recupero Centro Storico

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:



“L’analisi di occupazione urbana presentata identifica nel 10% della cubatura oggi esistente a Bardonecchia la quota occupata da residenti. Non risulta sviluppata tale specifica particolarità, che vede quindi un’elevatissima quota di volumi a destinazione residenziale ma non destinata a residenti stanziali rispetto alla necessità, prospettata dal piano, di aggiungere: 5.624 mq (Rsn) +12.933 mq (Rsc) +31.666 mq (Sld) di cubatura residenziale per un totale di circa 50.000 mq di nuova SL oltre gli ulteriori 24.000 mq di SL previsti dal recupero di edifici di centri storici, tutto ciò in un contesto molto delicato dal punto di vista ambientale e con un marcato rischio idrogeologico ricadente su gran parte del tessuto urbanizzato.

Per quanto riguarda le “Zone residenziali di nuovo impianto” (Rsn) che interessano una superficie territoriale di 13.725 mq ed offrono una capacità insediativa pari a 5624 mq di SL la documentazione presentata dimostra una quantità vincolata alla realizzazione di edilizia convenzionata, agevolata o sovvenzionata limitata (Rsn01, Rsn02, Rsn004) rispetto agli obiettivi di calmierazione perseguiti dall’amministrazione. Si invita quindi ad approfondire quali siano gli strumenti adottati dall’Amministrazione per garantire, come specificato nella Relazione Tecnica, che l’acquisto degli immobili realizzati sarà sensibile alle esigenze dei futuri residenti o che parte degli alloggi sarà venduta a “costi calmierati”.

Per quanto riguarda le “Zone residenziali di conferma” (Rsc) ove è previsto l’aumento delle Superfici Lorde destinate ad attività residenziali con un indice di zona o con un indice attribuito a lotti liberi viene calcolato un aumento di 12.933 ma di SL, quantità calcolata tenendo conto solo del 70% del volume esistente; si ricorda che tale nuova SL è da valutarsi puntualmente a fronte dei vincoli idrogeologici IIIb che gravano su tali aree in riferimento al cronoprogramma delle opere di messa in sicurezza che solo al loro compimento renderanno tali aree edificabili.

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio storico e la possibilità di recupero del medesimo attraverso un metodo comparativo con l’analisi dettagliata fatta per la Borgata Millaures, viene stimato che solo il 15% dei volumi del centro storico sono recuperabili a fini abitativi. La Borgata Millaures situata a circa 2 km dal nucleo urbano di Bardonecchia e composta da una ventina di edifici è costituita da un tessuto urbano rarefatto che non possiede la stessa tipologia urbanistica edilizia del centro storico nel nucleo urbano, non appare quindi esaustivo il metodo applicato per il calcolo della stima volume recuperabile (24.000 ma di SL); si richiede pertanto di adottare una metodologia di stima più dettagliata, andando ad esempio a compiere un’analisi su un gruppo di edifici campione all’interno del nucleo urbano.

In totale sono previsti 43.000 mq di nuova SL che, secondo le previsioni della Proposta di Piano, porterebbero ad un aumento della popolazione di 1.243 residenti, corrispondenti ad un aumento di circa il 39% dell’attuale popolazione residente nel Comune. Un tale consistente aumento appare poco coordinato con l’impianto generale del Piano considerando che la documentazione presentata a corredo della Proposta di Piano manifesta l’assenza di previsione di aree definite produttive, aree artigianali o per il terziario, apparentemente delegando il rafforzamento residenziale stanziale alla sola attività turistico ricettiva.”

Riguardo tale osservazione l’Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

Si concorda come sostenuto nei documenti illustrativi del Piano, che il modello di sviluppo oggi deve avere riferimenti diversi da quello fin ora adottato (in realtà già messo in crisi da alcuni anni, ma come normale che sia i cambi di paradigma nello sviluppo socio economico hanno tempi lunghi e inerzie che probabilmente non è opportuno né efficace fermare bruscamente) semplificativamente sintetizzabile nel binomio edilizia – turismo delle seconde case. Per tale motivo il piano favorisce per quanto sono gli strumenti a sua disposizione, lo sviluppo delle attività ricettive, dei servizi al turismo e cerca di dare una dotazione maggiore di residenza per la prima casa, come auspicato dalla stessa osservazione. Si fa presente che le quantità, teoriche, non sono elevate rispetto al sistema insediativo di Bardonecchia e la variante invece di confermare gli indici del piano vigente (che



producevano capacità teoriche residue molto più elevate) fa un lavoro di individuazione dei lotti edificabili. E' chiaro però che singoli lotti di modeste dimensioni e recuperi di edifici storici non sono idonei alle attività alberghiere. E la legge regionale non permette una distinzione tra le varie forme di extralberghiero e residenza.

Gli abitanti teorici sono in realtà 1.431, ma la metà computata come ricettività turistica (seconde case).

A parte la zona RSn004 e il 20% delle zona Rsn001 e 002 è ipotizzabile che siano assorbite dal mercato delle seconde case. Di fatto il piano prevede un aumento di circa 90 abitanti per prime case vincolate alla residenzialità.

Per quanto attiene ai vincoli per favorire valori calmierati degli immobili si adotteranno gli strumenti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento all'edilizia convenzionata e quindi alla redazione di regolamenti che individuino le condizioni di assegnazione delle unità immobiliari, anche con riferimento agli indici usualmente utilizzati per stabilire lo stato economico e patrimoniale dei candidati all'assegnazione. Ovviamente tali strumenti contraddistinguono una funzione regolamentare che non risulta possibile inserire nell'ambito dell'attività normativa della Pianificazione Urbanistica, anche perché dipendente anche dalle tipologie edilizie ed i costi di costruzione che dovranno in ogni caso affrontare i soggetti attuatori. Sarà comunque previsto di integrare la Relazione Illustrativa e degli altri documenti pertinenti del P.D. descrivendo più chiaramente le possibili modalità di attuazione dell'edilizia cd. "prima casa"

Per quanto riguarda la quantificazione teorica delle volumetrie recuperabili del centro storico è stata fatta un'analisi aggiornata per la borgata di Millaures andando a considerare i singoli edifici. La possibilità di un recupero del 15% risulta in considerazione delle volumetrie complessive della borgata. Tale percentuale è stata applicata anche alle altre borgate in quanto si è ritenuta cautelativa (ossia sovrastimava le volumetrie recuperabili) in quanto il grado di recupero degli altri centri storici è sempre stato superiore per la centralità e la vicinanza con gli attestamenti degli impianti di risalita. Per avere conferma della correttezza del dato, si è confrontato con il dato riportato nella proposta tecnica del progetto preliminare, che stimava una volumetria recuperabile di 60.000 mc pari a circa 20.000 mq di SL. Si è deciso di mantenere il dato più cautelativo.

9.1 Area RSn004

Si richiede lo stralcio della zona RSn004

Si rimanda l'analisi di tale osservazione nell'ambito della discussione sugli aspetti di conformità con il piano paesaggistico (vedasi punto 5,2 ed allegato 3 alle osservazioni regionali).

10 Aree produttive artigianali logistiche

L'osservazione contiene una constatazione delle scelte dell'Amministrazione comunale relativamente all'individuazione delle aree per attività artigianali.

L'Amministrazione comunale conferma tale scelta come riportata nella P.T.P.D.

11 Aree turistico / ricettive



L'osservazione contiene una constatazione delle scelte dell'Amministrazione comunale relativamente alla capacità insediativa destinata a strutture ricettive (zone Albn, Albc).

L'Amministrazione comunale conferma tale scelta come riportata nella P.T.P.D.

11.1 Aree ZSAS

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“Si evidenzia che le aree ZSAS, per cui sono previste nuove attività turistico ricettive e commerciali attraverso ampliamenti e nuove edificazioni, ricadono in perimetrazioni con diversi vincoli geologici, alcuni dei quali, riportati nella cartografia e nelle schede, d'area paiono in contrasto con le previsioni riportate nelle corrispettive schede d'area. In particolare per le aree: ZSAS001 (ricadente in IIIb2 - IIIa1 - IIIind1), ZSAS005 (ricadente in IIIa, IIIb4), ZSA007 (ricadente in IIIb2 e IIIind), ZSAS008 (IIIind), ZSAS011 (ricadente in IIIb2), ZSAS012 (ricadente IIIb3) devono essere escluse le nuove edificazioni a norma della Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n° 7/LAP ed in applicazione della DGR n. 45-6656 del 15.07.02, al contrario di quanto previsto nelle rispettive schede d'area, o quantomeno distinguere con chiarezza la check list degli interventi riportata nella scheda che, in modo equivoco, dispone appunto la “nuova edificazione” senza chiarire, se non tramite un complicato combinato disposto, la necessità di attesa delle opere di messa in sicurezza. Analogamente gli ampliamenti della cubatura esistente in queste aree devono sottostare alle prescrizioni della Circolare citata. Si invita pertanto ad un attento riesame delle aree citate al fine di riportare le previsioni a coerenza con la normativa urbanistica sui vincoli idrogeologici (Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n° 7/LAP ed in applicazione della DGR n. 45-6656 del 15.07.02).”

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

Per quanto attiene le possibilità di intervento riportate nelle schede di sottozona queste dovranno ovviamente essere coerenti con la classificazione di pericolosità della specifica area, così come specificato nel rimando alle limitazioni di cui al Titolo V delle NtA medesime riportate per quelle schede includenti aree in classe III.

Per quanto attiene la presenza nelle schede dell'intervento di nuova edificazione, ovviamente anche in questo caso è da intendersi comunque necessaria la compatibilità con le limitazioni dettate dalla classificazione del rischio idrogeologico, non potendosi infatti comunque escludere che un intervento classificato ai sensi del D.P.R. 380/2001 come intervento di nuova costruzione possa ritenersi incompatibile con le classi III qualora intervento non comportante aumento del carico antropico e del rischio (vedasi ad esempio alcune definizioni di interventi di nuova costruzione riportate all'art. 3 c. 1 lett. e).

Sulla base delle precedenti considerazioni sarà in ogni caso condotto il riesame richiesto al fine di riportare le previsioni a coerenza con la normativa urbanistica sui vincoli idrogeologici ai sensi della circolare regionale 7lap/96 in applicazione alla DGR n. 45.6656 del 15.07.02.

12 Standard urbanistici

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“Con riferimento alla quantificazione delle aree per la verifica degli standard stabiliti dall'art. 21 della LR 56/1977 e s.m.i., nella “Scheda della Capacità Insediativa e dei Dati Urbani” viene riportato come



a fronte dei 19.977 abitanti previsti dal nuovo piano (CIR) vengono destinati ai servizi per l'istruzione ex comma 1 lettera a) dell'art. 21 della LR 56/77 3875 mq. Anche tenendo conto unicamente degli attuali 3159 abitanti residenti, a cui andrà aggiunto il notevole incremento di residenti previsti dal Piano (circa 1.300 nuovi residenti), le superfici destinate all'istruzione (1,2 mq/ab) appaiono inferiori rispetto quanto indicato dalla norma (5 mq/ab), pur rappresentando tale limite un riferimento "in linea di massima". Si prende atto della motivazione riportata che adduce l'importante sottodimensionamento al fatto che le scuole superiori sono localizzate nel comune di Oulx e le scuole medie sono all'interno del palazzo comunale ancorchè sia da considerare che il Comune di Oulx dista a 13 Km da Bardonecchia e la dotazione di aree per l'istruzione del Comune di Oulx, demograficamente comparabile, equivale ad una media aritmetica di 4,5 mq/ab, secondo il P.R.G.C. vigente, sommando quindi le aree destinate all'istruzione del Comune di Bardonecchia e del Comune di Oulx non si raggiungono comunque i 5 mq/ab indicati dalla LR 56/77; peraltro a fronte delle dichiarazioni effettuate non viene fornita dimostrazione di alcun accordo in merito con l'Amministrazione di Oulx.

Si sottolinea inoltre come l'obiettivo del piano rivolto ad aumentare i residenti del Comune non appaia in sintonia l'assenza di nuove aree destinate all'istruzione essendo i servizi destinati all'istruzione un elemento fondamentale per attrarre nuovi residenti e giovani famiglie. Si invita pertanto l'amministrazione a una riflessione rispetto alla ripartizione delle anzidette superfici a servizi.

Appare inoltre sovradimensionata la superficie destinata a parcheggi 9,6 mq/ab a fronte dei 2,5 mq/ab indicati dal comma 1 lettera d) dell'art. 21 della LR 56/77. Pur considerando la vocazione prettamente turistica di Bardonecchia la destinazione di 10 mq/ab (comprensivi di abitanti residenti e turisti) di spazio a parcheggio, parrebbe non in sintonia con le direttive della Regione Piemonte sullo sviluppo di un turismo sostenibile volte a minimizzare l'uso dell'auto privata oltrechè a costituire un impatto paesaggistico ambientale anche in contrasto con la vocazione turistico ambientale del Comune stesso. Si invita a valutare un sistema di trasporto pubblico che possa essere a servizio del comprensorio sciistico invernale integrato con parcheggi di attestamento interrati o a silos, a minor impatto ambientale e paesaggistico.

Per quanto riguarda l'area a servizi Slc060 destinata parco, gioco e sport, essa non pare essere dotata delle caratteristiche per la fruibilità e funzionalità come servizio pubblico quale ad esempio la vicinanza al centro urbano o la dotazione di mezzi pubblici per raggiungerla e ad un primo esame non pare dotata di urbanizzazione primaria. E' noto che elementi volti a giustificare la ragionevolezza e la proporzionalità dell'individuazione di aree a standard sono l'utilità delle singole attrezzature, la correttezza della localizzazione delle stesse in termini di razionale fruibilità da parte della popolazione interessata.

Questa nuova ampia zona destinata a servizi di verde pubblico aumenta peraltro la dotazione di standard ad abitante portandola a 301,61 mq/ab come riportato sulla Scheda Quantitativa dei Dati Urbani (art. 1, 1° comma, lettera 2, c della legge regionale n.56 del 5-12-1997). Tale dimensionamento è fortemente eccedente la quota indicativa di 25 mq/ab indicata dall'art.21 della LR 56/77, anche tenendo conto della popolazione turistica non residente tale quota appare fortemente sovradimensionata. Si ricorda che il Comune è tenuto a motivare in maniera idonea e congrua sulle ragioni che impongono l'aumento degli standard rispetto alle previsioni normative, in caso contrario risultando illegittima una tale scelta (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 febbraio 2020, n. 305; IV, 30 luglio 2018, n. 1863). La motivazione rafforzata deve investire il complesso delle previsioni urbanistiche di sovradimensionamento e deve, quindi, chiarire perché il Comune abbia inteso superare i limiti minimi previsti dalla legge (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 15 luglio 2016, n. 1429; di recente, II, 12 novembre 2019, n. 2380). La motivazione inoltre non può rifarsi a considerazioni del tutto generiche e connotate da una certa astrattezza (T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 1279, 3 Luglio 2020) ma deve attenersi a motivazioni circostanziate al preciso ambito urbano e sociale in cui vengono inserite le aree a servizi.

Si ricorda inoltre che, qualora il Comune non abbia attuato tutte le previsioni di progetto dello Strumento Urbanistico vigente per quanto concerne l'acquisizione alla proprietà pubblica delle aree, individuate cartograficamente e non comprese in ambiti di S.U.E. e soggette a vincolo preordinato



all'esproprio, Codesta Amministrazione comunale, oltre che procedere alla riconferma delle aree già previste nel PRGC vigente, ma non ancora acquisite dal Comune, destinate a servizi (ex art.21, LR n.56/77 e s.m.i.) e ad infrastrutture non di proprietà comunale, corredata dalla quantificazione relativa al dato superficiale delle aree interessate, dovrà integrare tale riconferma con la quantificazione economica relativa ai costi di esproprio/acquisizione a cui deve corrispondere uno specifico capitolo di bilancio finalizzato alle richieste di cui all'art. 39, comma 2 del D.P.R. 327 del 08.06.2001 (cfr. sentenza Corte Costituzionale n.179 in data 20.5.1999).

Riguardo l'osservazione relativa agli standard a parcheggio e all'istruzione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

Le aree a parcheggio nel Comune di Bardonecchia debbono essere a servizio, come noto e normale considerando le caratteristiche della località, anche del turismo itinerante, giornaliero, del fine settimana, ossia di persone non aventi né residenza né proprietari d'immobili nel comune. E' opportuno considerare inoltre come oltre agli istituti superiori presenti nel Comune di Oulx il servizio scolastico debba considerarsi esteso fino ad almeno il comune di Susa ed anche oltre dove sono presenti istituti frequentati da studenti aventi residenza nel territorio di Bardonecchia e ciò secondo una logica di accentramento dei suddetti istituti facente parte delle politiche della Città Metropolitana di Torino. Tali considerazioni saranno più specificatamente riportate, approfondite e motivate nell'ambito della relazione illustrativa di accompagnamento al Progetto Definitivo.

Riguardo l'osservazione sull'area Slc60 l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

Lo standard di 301,61 mq/ab indicato dall'osservazione regionale deriva dalla scheda dei dati urbani regionale che non è adattabile alle località turistiche, per cui la totalità dell'estensione delle aree a servizi pubblici è rapportata agli abitanti effettivamente residenti e non agli abitanti turistici.

Il calcolo del fabbisogno di servizi teorici previsti dalla legge porta a una superficie complessiva di 535.446 m². Il Piano prevede una superficie complessiva di 959.561 m². La differenza, oltre che ovviamente essere un elemento di qualità del piano, non è da considerarsi sovradimensionamento degli standard perché è funzionale ai caratteri di località turistica di Bardonecchia; ciò in considerazione delle attrezzature necessarie per i turisti giornalieri, con particolare riferimento alle aree per parcheggi ed alle aree verdi attrezzate ed in considerazione del fatto che le attrezzature sportive, percorsi attrezzati e similari rappresentano uno dei principali punti di forza dell'attrattività della località. Inoltre il piano prevede importanti aree a servizi con la funzione di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, culturale e paesaggistico.

Per quanto riguarda la zona Slc 060 la sua individuazione è determinata (i) dalla localizzazione al centro di una rete di percorsi escursionistici della rete regionale, (ii) dalla volontà dell'Amministrazione di valorizzazione l'ambito emblematico per la qualità paesaggio e architetture alpine, grazie anche alla prossimità con il nucleo storico di Horres, (iii) dalla volontà dell'amministrazione di acquisire al patrimonio pubblico l'intero ambito, già di sua proprietà per maggior parte dei lotti.

Si rilevi inoltre che altro obiettivo che porta all'individuazione dell'area Slc060 è salvaguardare tale area nella sua valenza naturale, evitando l'insediamento di strutture per attività agricola (che ben potrebbero al contrario edificarsi anche in considerazione della classificazione ex circolare 7/lap favorevole - classe II). Si rileva anche, come nel dibattito urbanistico piemontese volto alla revisione della LUR si porti avanti la proposta di permettere l'utilizzo degli standard urbanistici dell'art. 21, nella parte che eccede i 18 mq/ab, quali aree di compensazione e riqualificazione ambientale. Benché



tale intenzione non sia ancora inserita in un corpo normativo della LUR, si ritiene che la previsione sia conforme anche all'attuale legge urbanistica piemontese e nazionale. Si riporta a titolo di esempio il comma 15 dell'art. 19 del DDLR di riforma della LUR: *15. Nell'ambito delle dotazioni territoriali, le dotazioni ecologico ambientali concorrono al soddisfacimento quantitativo dello standard previsto dalle disposizioni statali riferito ad ogni abitante effettivo insediato o da insediare nell'intero territorio comunale; il PUI e il PUC valutano quali delle dotazioni aggiuntive di cui al comma 11 sono da destinarsi alla formazione delle dotazioni ecologico ambientali, sulla base dell'analisi dei bisogni e la vulnerabilità del territorio e dei sistemi insediativi.*

Il piano vigente dal 1985 prevedeva su tale area un'area di espansione turistico ricettiva (area ZIST) a cui il nuovo PRG rinuncia ed esclude proprio in virtù degli aspetti paesaggistici da salvaguardare sopraccitati.

Si ritiene quindi che tale previsione sia coerente con gli obiettivi del piano di contenimento di consumo di suolo, di salvaguardia ambientale e paesaggistica e valorizzazione del patrimonio culturale e storico del paesaggio alpino; sia coerente con gli obiettivi di attrezzare il territorio per il turismo sostenibile individuando e valorizzando ambiti emblematici del patrimonio locale.

Inoltre l'indice di trasferimento di SL perequativo previsto per quest'area a servizi si pone lo scopo sia di incentivare la cessione delle aree da parte dei privati a favore dell'Amministrazione comunale, obiettivo pocanzi sottolineato, sia come istituto propriamente perequativo a favore degli stessi privati con riferimento alle destinazioni del PRGC vigente che, come dianzi citato, attribuivano a quest'area una consistente capacità edificatoria (1,2 m³/m²).

Si propone quindi di integrare la Relazione illustrativa del P.D. con ulteriori specificazioni finalizzate a motivare l'individuazione dell'area a servizi Slc60.

13 Fascia/e di rispetto cimiteriale

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

"Si rimanda preliminarmente a quanto già richiamato nel parere della Regione Piemonte in sede della seconda seduta della Conferenza di Copianificazione per l'approvazione di Proposta Tecnica del Progetto Preliminare: "Si richiede di adeguare l'articolo alle disposizioni della L. 1/8/2002 n. 166 modificativa dell'art. 338 del Regio Decreto 24/7/1934, n. 1265 e dell'art. 27 della LR n. 56/77, escludendo, conseguentemente, le nuove previsioni edificatorie incoerenti con tale vincolo".

Si sottolinea quindi che negli elaborati grafici sulle zonizzazioni alle scale 1:2000 e 1:10000 non sono state riportate le fasce cimiteriali come previste dall'art. 27 della LR 56/77, ovvero 200 m. dal perimetro dell'impianto cimiteriale, così come disciplinato a livello nazionale dalla Legge 166/2002. Per quanto riguarda le aree cimiteriali come bene evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata dalla Corte d'appello, l'art 338 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 prescrive che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati e tale disposizione opera indipendentemente dagli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con gli stessi. In detta fascia di rispetto cimiteriale è vietato sia costruire nuovi edifici sia intervenire su manufatti preesistenti con opere che comportino un'alterazione dei volumi o delle superfici (Sez. 3, n. 8553 del 24/05/1996, Rv. 206680). Inoltre, in tema di inedificabilità assoluta, la deroga al divieto di costruzione di nuovi edifici nel raggio di duecento metri dal perimetro dei cimiteri è consentita unicamente con riguardo all'esecuzione di un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, con esclusione, quindi, dell'edilizia residenziale privata (Sez. 3, n. 8626 del 13/01/2009, Rv. 242743). Si pone in armonia con tali principi anche la giurisprudenza del Consiglio



di Stato, secondo cui la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338, misurata a partire dal muro di cinta del cimitero, costituisce un vincolo assoluto d'inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di piano regolatore generale, che non consente in alcun modo l'allocatione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che sono da individuarsi in esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale; segue da ciò che non esiste ragione alcuna per ritenere tale vincolo applicabile solo ai centri abitati e non ai fabbricati sparsi, così come, ai fini dell'applicazione del vincolo, appare ininfluenza che, a distanza inferiore ai 200 metri, vi sia una strada, atteso che essa non interrompe la continuità del vincolo (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. 4, nn. 5571 e 5544 del 22/11/2013). In sintesi, il vincolo cimiteriale in questione ha diretta incidenza sul corretto assetto del territorio e la circostanza che la sua violazione assuma rilevanza sul piano amministrativo, con la previsione dello strumento ripristinatorio della demolizione, non esclude che la stessa possa assumere autonomo rilievo anche a fini penali. Si deve dunque affermare che, poiché il vincolo cimiteriale di cui all'art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 attiene al governo del territorio e opera indipendentemente dal suo recepimento negli strumenti urbanistici eventualmente anche in contrasto con gli stessi, la sua violazione è da sola sufficiente a configurare il reato di lottizzazione abusiva, pur in presenza di un'attività edificatoria formalmente autorizzata.

Per quanto sopra esposto si rammenta che le previsioni di tutte le aree che ricadono internamente alla fascia cimiteriale devono rispondere a quanto previsto dall'art. 27 (comma 6 e seguenti) della LR 56/77 ovvero inedificabilità assoluta salvo che per opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico purché non oltre il limite di 50 m. Si specifica che tale riduzione è consentita per i soli edifici sopra elencati che quindi formeranno delle "isole" all'interno della fascia cimiteriale di 200 m. che rimarrà altresì intatta nella sua valenza su tutto il perimetro cimiteriale.

All'interno della fascia saranno consentiti inoltre la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; per quanto riguarda gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d) della LR 56/77, nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda.

Alla luce di tali considerazioni si rende pertanto necessario riportare sugli elaborati grafici le fasce di rispetto corrispondenti alla normativa citata ed a stralciare le previsioni in contrasto con la predetta normativa di tutte le aree rientranti nelle fasce. In particolare per quanto riguarda il cimitero di S. Rocco rientrano nella fascia estesa a 200 m. le aree: A001, A002, A007, A008, per quanto riguarda il cimitero di Arnauds/Melezet le aree: Rsc030, Rsc031, ZSA005, Rsc029, Slb026, per quanto riguarda il cimitero di Millaures l'area: A011, per quanto riguarda il cimitero adiacente le aree sportive le aree: Rsc017, Rsc018, Rsc019, Rsc020, Rsc060, ALBc015.

Per tutte queste aree va inserito nelle rispettive schede d'area che sono consentite unicamente le attività edilizie previste all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d) della LR 56/77 nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda e sono pertanto da stralciare tutte le attività previste nella proposta tecnica di Progetto Definitivo non conformi alla normativa menzionata. Si rende inoltre necessario provvedere alla modifica dell'art 54 delle N.d.A. onde renderlo in via generale coerente a quanto sopra esposto. In particolare il comma 4 rimanda a "situazione orografica", tipicamente contenuta nella normativa derogatoria previgente ed ora solo più motivante riduzioni per la costruzione o ampliamento di nuovi cimiteri e non, viceversa, per l'edificazione a distanza dagli stessi; evoca inoltre riferimenti a "riduzioni" non giustificate ai sensi dell'articolo 27 comma 6 ter.

A puro titolo collaborativo si evidenzia come gli attuali campi da tennis collocati a circa 5 m. dal muro di cinta cimiteriale non siano conformi né al rispetto della tranquillità e del decoro dei luoghi di sepoltura e neppure alla classe acustica I nella quale giace l'area del cimitero, si invita pertanto a trovarne una collocazione alternativa."



Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro e accoglie la richiesta di adeguamento alla normativa nazionale con una modifica all'art. 54 comma 4, che sarà corretta nell'ambito della redazione del P.D. del nuovo PRGC

Per quanto attiene alla cartografazione della fascia dei 200 m questa risulta in effetti riportata nelle tavole di Piano della serie 3G, in quanto si è scelto di riportare nelle suddette tavole tutti gli elementi di fascia e di natura vincolistica di carattere urbanistico. Le tavole della serie 3G riportano inoltre i limiti e le sigle dei singoli azzonamenti riportati nelle tavole della serie 3B e 3C. e quindi risulta chiara la sovrapposizione fra le suddette fasce e le zone di piano.

Per quanto attiene all'art. 54 comma 4 nelle NtA si propone la seguente modifica:

~~"4. Data la situazione oroidrografica della località e la presenza di edifici esistenti attorno alle aree cimiteriali comunali e per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, le Le fasce di rispetto di cui al comma 3, individuate negli elaborati cartografici del Piano, sono da considerarsi ridotte, nel rispetto comunque della distanza minima di 50 m prevista all'art. 27 comma 6ter della L.R. 56/77 per immobili ed attrezzature già realizzate e per il loro ampliamento e completamento, ovvero già individuate negli atti di programmazione comunale comunque denominati, in corrispondenza delle aree ricadenti nelle zone per servizi sociali e attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui all'art. 29 e comunque a condizione vengano ottenuti i pareri favorevoli da parte degli organi competenti, con particolare riferimento al parere obbligatorio in capo all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente."~~

Inoltre per quanto attiene a tutte le schede di sottozona interessate totalmente o parzialmente dalla fascia di rispetto cimiteriale, saranno opportunamente verificati gli interventi ammissibili con particolare riferimento alle limitazioni imposte per gli edifici esistenti.

14 Piano Tutele Acque - Aree di ricarica acquiferi profondi

Osservazione accolta come riportato nelle premesse

15 Norme di Attuazione (N.d.A.)

Art. 3 /definizioni generali) comma 25

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

"Nell'art.3 punto 25 vanno definiti dei parametri minimi di natura stereometrica o dimensionale o documentale affinché il recupero del manufatto abbia condizioni e riferimenti certi, in particolare il riferimento deve essere all'art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380 del 6.06.2001 e s.m.i. che prescrive che costituiscono ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la "preesistente consistenza" in sintonia con i vigenti orientamenti giurisprudenziali".

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:



Si propone di completare il comma 25 dell'art. 3 con l'indicazione delle condizioni per cui il recupero possa rientrare nei casi previsti all'art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001, come di seguito riportato

"25. Ruleri:

Si intendono i resti di edifici, originari o di tipologia caratteristica delle tradizioni insediative locali, parzialmente diroccati dei quali non è più possibile, in assenza di interventi strutturali importanti o di consistenti ricostruzioni, recuperarne anche in parte l'utilizzo.

Ai fini dell'individuazione dell'intervento di recupero dei ruleri ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001 la consistenza planovolumetrica può essere accertata, oltre che dalla presenza di elementi architettonici quali muri perimetrali che definiscano inequivocabilmente la consistenza in pianta dell'immobile, dalla presenza dei timpani o parti di essi che definiscano l'elevazione in quota dell'edificio, ovvero attraverso documentazione storica quali fotografie, documentazione catastale, cartografie di archivio, atti notarili o qualsiasi atto ufficiale che definisca la consistenza originaria dell'edificio attraverso descrizione del medesimo dal punto di vista tipologico, geometrico e dimensionale."

L'amministrazione precedente Comune di Bardonecchia ritiene di accogliere le osservazioni come dianzi esposto attraverso il loro recepimento nell'ambito della redazione del Progetto Definitivo

Art. 16, [Zone di conferma e potenziamento attività alberghiere (ALBC)] comma 4 e 5

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

"L'art. 16 comma 4 e 5 determina una deroga in via generale ai parametri del PRGC, fattispecie non prevista dal vigente istituto urbanistico. La deroga peraltro non può essere uno strumento del piano urbanistico che è luogo idoneo e precipuo per l'individuazione dei parametri ed eventuali premialità/deroghe possono semmai trovare fondamento in normative specifiche. L'art. 16 comma 9 concedendo nelle "zone di conferma e potenziamento di attività alberghiere" il non reperimento di aree a standard urbanistici per gli interventi d'ampliamento, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, con funzione turistico ricettiva, così come scritto determina contrasto con l'art. 21 della LR 56/77 in quanto non è consentito esautorare la previsione di nuove funzioni dalla previsione o monetizzazione dei nuovi servizi quantificati dalla normativa; si rende pertanto necessario riformulare l'articolo."

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

Nell'ambito degli strumenti che lo strumento urbanistico ha al fine di imprimere politiche di sviluppo coerenti con gli obiettivi definiti, uno dei più efficaci è quello delle premialità delle volumetrie o superfici insediative. Come già accennato in sede di questa discussione la volontà espressa dall'Amministrazione con questo piano ha tra i principali obiettivi quello di un cambiamento del modello di ricettività turistica declinato fino ad oggi prevalentemente nelle case di villeggiatura. I commi 4 e 5 sono da intendersi proprio in questi termini: un vantaggio finalizzato alla riqualificazione e potenziamento delle strutture alberghiere esistenti (comma 4) e alla trasformazione di attività residenziali in attività alberghiere (comma 5).



Per quanto attiene al comma 9 viene proposto lo stralcio, prevedendo pertanto anche per queste zone la necessità di reperimento degli standard urbanistici secondo quanto previsto all'art. 9 delle NTA.

Art. 19 [Ambiti di valorizzazione urbana (AVU)] comma 4

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“L'art. 19 comma 4, fatto salvo quanto riportato in via generale al Titolo Conclusioni e negli esiti del Tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 6 del Regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, non sarebbe comunque stato ritenuto condivisibile – anche in considerazione delle dimensioni e impatto urbanistico ed ambientale delle scelte potenzialmente realizzabili – in quanto generativo di una fattispecie di disciplina urbanistica non compresa nella vigente normativa regionale che per tali tipi di modifiche dell'assetto urbanistico prevede istituti di variante tipizzati.”

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro.

Si ritiene che la possibilità di ridisegno delle sottozone urbanistiche sia un tipico compito della progettazione urbanistica esecutiva. Si propone di correggere il comma 4 specificando che tale disciplina urbanistica sia da considerarsi limitata alle zone ZT (e non anche all'intero perimetro degli AVU) assoggettate a strumento urbanistico esecutivo o ad altro strumento attuativo indicato nel medesimo art. 19.

Proposta modifica al comma 4 dell'art. 19

“4. All'interno ~~di tali ambiti~~ delle zone ZT le suddivisioni delle zone urbanistiche indicate nelle tavole può essere modificato all'interno degli strumenti di cui al comma 2 e 3 senza che questo comporti variante urbanistica a queste condizioni:

- siano comunque mantenute le funzionalità espresse;
- siano coerenti con le indicazioni delle schede AVU;
- non incrementino le capacità insediative previste per le singole destinazioni;
- non modifichino le previsioni di mitigazione o compensazione ambientale previste nel R. A..”

Art. 21 [Aree sciabili e di sviluppo montano (AS)] comma 9

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“Per quanto riguarda il comma 6 e successivi dell'art. 21, come da nota n. prot. inviata dal Settore Turismo e Sport in data 27 novembre 2023 prot. 166779 al Settore scrivente si evidenzia che “le modifiche e le variazioni delle aree sciabili prospettate dal Comune di Bardonecchia nell'art. 21 comma 9 dell'articolato normativo posto a corredo della Variante generale al PRGC in itinere, una volta approvate dalla Giunta Regionale secondo il disposto dell'art. 5 della LR 2/2009, devono trovare puntuale corrispondenza nello strumento urbanistico generale del Comune, attivando i procedimenti in variante previsti dall'art. 5 bis comma 1 della LR 2/2009 e dall'art. 17 della LR 56/1977” escludendo pertanto che l'area sciabile possa assumere ruolo di generica individuazione delle infrastrutture ivi previste.”



Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro.

Si propone la riformulazione del comma 6 dell'art. 21 come riportato a seguire, limitando la possibilità di trasformazione delle infrastrutture ai soli casi di cui allo stesso comma:

"9. Sono pertanto escluse dalla preventiva approvazione del "Prospetto degli interventi sulle aree sciabili e di sviluppo montano" e quindi sottoposti ad autorizzazione diretta i seguenti interventi:

- Manutenzione straordinaria di piste e dei percorsi esistenti con lievi modifiche del tracciato limitate ad una modifica delle direttrici, allargamenti, restringimenti, contenute all'interno della fascia di rispetto di cui all'art. 61;

- Realizzazione di bretelle di collegamento fra piste esistenti;

- Modifica o sostituzione degli impianti e infrastrutture che interessano un diverso tracciato per una lunghezza minore o uguale al 10% del tracciato esistente o comunque contenuto all'interno delle fasce di rispetto di cui all'art. 61 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.;**

- Ristrutturazione degli impianti, infrastrutture e delle piste atte a risolvere problematiche legate alla sicurezza ed al dissesto idrogeologico.

- Modifiche al tracciato dei percorsi ciclabili.

Gli interventi di cui al presente comma, sia che interessi aree sciabili attrezzate (ASA) sia che interessi aree sciabili parzialmente attrezzate (ASPA), non costituisce variante urbanistica al Piano Regolatore.

~~La diversa configurazione delle piste, dei percorsi e degli impianti rientrante all'interno delle aree sciabili e di sviluppo montano, sia che interessi aree sciabili attrezzate (ASA) sia che interessi aree sciabili parzialmente attrezzate (ASPA), non costituisce variante urbanistica al Piano Regolatore.~~

Art. 21 comma 7

(Osservazione accolta come riportato nelle premesse)

Art. 21 comma 14

(Osservazione accolta come riportato nelle premesse)

Art. 25 comma 14

(Osservazione accolta come riportato nelle premesse)

Art. 25 comma 17

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

"Il comma 17 equipara i rifugi ed i bivacchi. I rifugi escursionistici ed alpini (così come definiti dall'art. 4 della LR 8/2010) devono avere una destinazione urbanistica turistico-ricettiva nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale, le nuove costruzioni destinate a questa funzione richiedono dunque una propria area ed una variante di P.R.G.C. se li si intende collocare in area agricola. Ben altra cosa sono i bivacchi fissi o i rifugi non gestiti con cui si definiscono le strutture incustodite a uso degli alpinisti per rifugio e pernottamento, generalmente ad uso gratuito ed a gestione volontaristica. Si invita a rivedere l'articolo in oggetto per renderlo coerente con quanto sopra specificato."

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

Si propone la seguente modifica normativa:



17. *E' possibile la realizzazione di rifugi/bivacchi (TR5) come definiti dalla L.R. 8/2010 anche attraverso il mutamento di destinazione d'uso di edifici esistenti o il recupero di fabbricati ai sensi dell' art. 39 e dell'art. 40. ~~Per i rifugi gli interventi di nuova costruzione dovranno essere sottoposti a SUE che definisca le consistenze edificatorie nel rispetto degli altri parametri riportati nella scheda sinottica di cui al comma 2 e che preveda il mantenimento della destinazione d'uso. Per i rifugi/bivacchi esistenti alla data di adozione del Piano Regolatore, sarà possibile procedere con gli interventi di cui all'Art. 37.~~*

Alle condizioni previste dall'art. 25 comma 10 della L.R. 56/77 e s.m.i., è possibile il recupero di fabbricati esistenti per la realizzazione di rifugi alpini.

Art. 26 comma 4

(Osservazione accolta come riportato nelle premesse)

Art. 29 comma 4

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“L'art. 29 comma 4 dichiara edifici con funzioni differenti da quella dei servizi esistenti in aree destinate a servizi dalla presente proposta di piano; non è chiaro perché esistano edifici con funzioni improprie nelle aree a servizi, pertanto la proposta di piano va portata a coerenza con la situazione attuale disponendo, ove il caso, le modalità di transizione di tali edifici con funzioni improprie alla vocazione definitiva anche considerando quanto già riportato al titolo 12 in merito alla reiterabilità e all'indennizzo delle aree a standard.”

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

Non risulta possibile obbligare la riconversione di edifici con destinazione impropria, presenti in aree a servizi, dovendosi tuttavia prevedere e limitare gli interventi su tali edifici proprio in forza della destinazione in atto contemperando comunque l'esigenza ed il diritto del proprietario alla conservazione del bene, ciò anche in conformità con quanto previsto all'art. 3 bis del D.P.R. 380/2001.

Si prevede pertanto il mantenimento del succitato comma 4 che prevede che *“4. Per edifici e manufatti esistenti su tali aree aventi destinazione d'uso non congruenti con la normativa di zona, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza possibilità di aumento di SL o V.”*

Art. 29.1 comma 4 e art. 47 comma 1

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“L'art.29.1 comma 4 identifica in forma generica immobili altresì necessitanti di oggettiva individuazione, ciò al fine di evitare discrezionalità o difficoltà interpretative in fase applicativa. Si rende conseguentemente necessaria una individuazione cartografica, anche in considerazione del rango della variante in esame. E' inoltre da sottolineare che gli interventi consentiti nelle SLb comprendono in via generale l'intervento di nuova edificazione e sostituzione edilizia, fattispecie non compatibili con i manufatti descritti al comma 4 che sono normativamente limitati al restauro e risanamento conservativo.”

“L'art. 47 comma 1 riporta che il “PRGC individua e tutela i seguenti beni anche se non specificatamente indicati nella cartografia di Piano”. Occorre sul punto rilevare che l'articolo 24



comma 2 prevede che "Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreché le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-paesaggistico.", ciò anche in funzione di una chiara applicazione della norma a vantaggio dell'applicazione e della certezza del diritto."

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

Quanto riportato al comma 4 dell'art. 29.1 ed al comma 1 dell'art. 47 costituiscono normativa di salvaguardia, perché è possibile che qualche bene non sia o non possa essere cartografato, con particolare riferimento a piccoli elementi quali piloni votivi, fontane ecc che per ragioni comprensibili sono difficilmente individuabili in maniera esaustiva, tale è il numero ed estensione sul territorio, anche in considerazione delle scale del piano. In questo viene preservato l'interesse pubblico del bene. Gli interventi edilizi su tali manufatti comportanti la modifica estetica ed architettonica degli stessi sono comunque soggetti a Autorizzazione Paesaggistica e regolati dagli articoli relativi delle NTA e quindi tutelati in modo diretto senza che sia necessaria in questo articolo alcuna specificazione.

Per quanto attiene poi all'inserimento dell'interventi di "nuova costruzione" / "sostituzione edilizia" nell'ambito delle aree Slb, risulta collegato ovviamente ad alcune fattispecie di immobili ricadenti nella suddetta classificazione quai ad esempio gli edifici esistenti e non soggetti a particolare tutela ospitanti strutture sociali, assistenziali, culturali, amministrative ovvero aree edificabili con possibilità di ospitare attività comunque rientranti nel novero di cui all'art. 21 comma 1 lett. b) della L.R. 56/77 (per l'appunto immobili per attività culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative)

Nell'ambito della redazione del P.D. L'amministrazione proponente provvederà comunque ad una verifica finalizzata all'eventuale integrazione a livello cartografico degli elementi appartenenti alle fattispecie di cui all'art. 29.1 e 47 qualora facilmente individuabili in funzione della loro dimensione e localizzazione.

Art. 29.2

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

"L'art. 29.2 riporta una tabella sinottica in cui sono previsti i parametri per le aree per "spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport". Si rileva l'assenza di parametri di rilevante rilievo quali l'U.f, l'Ut, l'If, l'It e l'IPF. Peraltro è da valutare se tutti i tipi di spazi trattati rendono opportuna un'altezza di 6 m."

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

I parametri riportati si riferiscono alle destinazioni complementari (es commerciali) rispetto le destinazioni prevalenti previste per l'appunto per le aree a servizi e nelle singole schede/tabelle di cui all'elaborato 4D sono eventualmente integrati o modificati al fine di definirne inequivocabilmente la consistenza edificatoria a seconda della zona. Dove non sono valorizzati indica che non sono ammessi nuovi fabbricati ovvero si demanda alla loro valorizzazione contenuta nelle singole schede di sottozona di cui all'elaborato 4D. Ad esempio, per quanto attiene alle sottozone Slc, nelle tabelle di cui all'elaborato 4D il parametro IPF viene pressoché sempre e diversamente valorizzato proprio per definire la quota di superficie territoriale permeabile da garantire nell'ambito dell'attuazione delle



suddette aree a servizi e quindi della tipologia di servizio. L'altezza di 6 metri deriva dalla definizione di altezza massima del RET regionale e dalle tipologie edilizie solitamente previste per la zona montana ossia con tetti a falda inclinata, per cui l'altezza suddetta viene identificata con l'altezza del colmo dell'edificio ed è comunque indicato il numero dei piani prevalentemente pari a 1. Ove ad esempio il parametro H non risulta valorizzato nell'elabora 4D, l'area non è da considerarsi interessabile da edifici fuoriterra per le destinazioni complementari.

Per le destinazioni principali (per esempio strutture sportive) si demanda alle esigenze specifiche e quindi alle dimensioni specifiche che i relativi immobili/impianti debbono ottemperare al fine di garantirne la funzione nonché al fine di rispettare le eventuali normative di settore (es regole dimensionali dettate CONI o da norma specifiche per le strutture sportive).

Art. 37, Art. 38

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“L'art. 37 consente, eccetto che nel centro storico, aumenti generalizzati del 20% della SL e del Volume totale (V) esistenti, in caso di edifici plurifamiliari, fino ad un massimo di 20 mq di SL per ogni unità abitativa, è ammessa la possibilità di intervenire con la sostituzione edilizia degli immobili esistenti alla data di adozione del Piano, con la possibilità di aumentare del 25% la SL ed il Volume totale (V) legittimamente realizzato, per consentire la realizzazione di strutture antisismiche in corrispondenza delle coperture degli edifici (cd. cordolo antisismico) comportanti un aumento di altezza comunque non superiore a 40 cm., l'art. 38 per il recupero a fini abitativi dei sottotetti è possibile procedere con un innalzamento della quota di imposta della copertura di 100 cm al lordo delle coibentazioni. Per la revisione di tali articoli si rimanda a quanto già esposto nel Paragrafo 7 (Dimensionamento P.R.G.C.) della presente relazione. Si ricorda che la deroga peraltro non può essere uno strumento del piano urbanistico che è luogo idoneo e precipuo per l'individuazione dei parametri ed eventuali premialità/deroghe possono semmai trovare fondamento in normative specifiche.

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

Si propone la seguente modifica normativa all'art. 37, limitando gli ampliamenti a 20 mq di SL per ogni unità immobiliare oltre che alla % sulla SL esistente ed utilizzando diversa denominazione per quanto attiene all'istituto previsto dallo stesso articolo.

Inoltre, come già riportato in merito al punto 7 delle osservazioni, si propone di eliminare la premialità 25% per sostituzione edilizia e quindi tutto il comma 2 dell'art. 37, soprattutto sulla base della possibilità introdotta di recente nella legislazione regionale, con riferimento alla situazione di Bardonecchia sottoposta a tutela paesaggistica di cui all'art. 136 c. 1 lett. d del D. Lgs. 42/2004, di poter potenzialmente fruire delle disposizioni di cui alla L.R. 16/2028.

“1. Con esclusione degli edifici ricadenti in Centro Storico (A), Nucleo Storico (AA), in ~~deroga~~ aggiunta ai soli indici volumetrici e di superficie, e quindi fatti salvi tutti gli altri parametri, sono ammessi, una tantum, incrementi volumetrici e di SL per adeguamenti igienico - statico - funzionali di edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G.C. alle seguenti condizioni:



- le esigenze di carattere igienico –statico potranno riguardare la necessità di giungere a superfici dei locali ed altezze in linea con le norme ed il R.E. vigenti nonché per la realizzazione di strutture ed apprestamenti tesi a migliorare le prestazioni statico-sismiche degli immobili;
- le esigenze di carattere funzionale potranno riguardare:
 - per le destinazioni residenziali, la necessità di migliorare le caratteristiche di fruibilità dei locali in funzione della dimensione del nucleo familiare;
 - per tutte le destinazioni commerciali (CO), direzionali (DI), produttive (PR), turistico ricettive (TR), impianti (IM), servizi (SL, SG), la necessità di migliorare le caratteristiche di fruibilità dei locali e per le esigenze di processo;
 - gli ampliamenti dovranno essere contenuti entro il 20% della SL e del Volume totale (V) esistenti fino ad un massimo di 20 mq di SL per ogni unità immobiliare;
 - i parametri IC o IPF di zona possono subire rispettivamente un aumento/diminuzione del 5% in valore assoluto;
 - in caso di edifici plurifamiliari, fino ad un massimo di 20 mq di SL per ogni unità abitativa nel caso di destinazioni residenziali.

~~2. Con esclusione degli edifici ricadenti in Centro Storico (A), Nucleo Storico (AA) e zona agricola (E), e con eccezione dei casi espressamente esclusi nelle schede di sottozona, e per gli edifici a destinazione residenziale o turistico ricettiva (TR) è ammessa la possibilità di intervenire con la sostituzione edilizia degli immobili esistenti alla data di adozione del Piano, con la possibilità di aumentare del 25% la SL ed il Volume totale (V) legittimamente realizzate, a condizione che per la realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici ed in particolare siano rispettate le seguenti condizioni:~~

- ~~a) siano rispettati gli altri parametri edilizio urbanistici diversi da IF e SC e fatto salvo quanto previsto al punto b;~~
- ~~b) sia rispettato il parametro altezza massima (H) consentito, con la possibilità comunque di sopraelevare di un piano;~~
- ~~e) venga previsto l'adeguamento del fabbricato alle altre prescrizioni del presente piano e del Regolamento Edilizio;~~
- ~~f) è esclusa la cumulabilità con gli interventi di cui al comma 1, di cui all'Art. 16 e di cui all'Art.10 e previsti dalla normativa sovraordinata.~~

3. In tutte le zone di PRGC è consentito l'aumento di volumetria e dell'altezza, anche in deroga ai rispettivi indici e parametri di zona, per consentire la realizzazione di strutture antisismiche in corrispondenza delle coperture degli edifici (cd. cordolo antisismico) comportanti un aumento di altezza comunque non superiore a 40 cm.

4. Si richiamano le specificazioni riportate nelle rispettive schede di sottozona nonché le limitazioni all'utilizzazione urbanistica riportate al Titolo 5 in funzione della classe di pericolosità geomorfologica.”

Art. 39, Art. 40

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“L'art. 39 consente il recupero di edifici rurali in zona agricola per destinarli ad attività (R) residenziale, (TR) turistico ricettiva, (CO3) commerciale. Si evidenzia come tali attività



risulterebbero improprie in zona agricola e pertanto recuperi in tal senso necessitano di varianti urbanistiche, si richiede pertanto la modifica dell'articolo in tal senso anche in considerazione dei riflessi di tali mutamenti per quel che riguarda la tutela dell'incolumità pubblica in riferimento della classificazione del dissesto.

Per quanto riguarda l'art. 40 ed il recupero dei ruderi si rimanda a quanto già esposto per l'art. 39 ovvero non possono essere previsti in area agricola i recuperi di edifici per nuove "destinazioni residenziale (R), (CO3), (TR)...";

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro

Si ritiene che la possibilità di modifica di destinazione d'uso di edifici esistenti in area agricola possa essere limitata alle condizioni previste dal comma 10 dell'art. 25 della L.R. 56/77. Si propone quindi di integrare tali articoli inserendo il riferimento a tale comma dell'art. 15 alla legge regionale.

Si riportano pertanto le proposte di modifica al comma 1 dell'art. 39 e comma 4 dell'art. 40.

"Art. 39 Recupero / ristrutturazione di edifici rurali originali in zona agricola

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7 della L.R. 16/2018 e s.m.i., quando compatibile con le limitazioni di carattere idrogeologico, per gli edifici esistenti originari e con tipologia caratteristica delle tradizioni insediative locali presenti in area agricola (E) ed alle condizioni previste dall'art. 25 comma 10 della L.R. 56/77 e s.m.i., è possibile il recupero per destinazioni residenziali (R), (TR), (CO3). In considerazione delle tipologie costruttive montane con lotti caratterizzati da limitate superfici libere, il recupero potrà comunque considerare l'intera superficie coperta.

"Art. 40 Recupero dei Ruderi in zona agricola

[...]

4. Per i fabbricati di cui al presente articolo, oltre alle destinazioni d'uso ammesse per le zone agricole, alle condizioni previste dall'art. 25 comma 10 della L.R. 56/77 e s.m.i., sono consentite destinazioni residenziali (R), (CO3), (TR) nel caso in cui gli edifici siano dotati delle principali urbanizzazioni primarie ovvero destinazioni residenziali temporanee (R3) e attività turistico ricettive (TR5) quali bivacchi alpini e rifugi alpini nel caso siano isolati o comune posti in zone difficilmente asservibili dal punto di vista tecnico-economico da opere di urbanizzazione.

In questi ultimi casi i relativi titoli edilizi e conseguenti provvedimenti od attestazioni di agibilità saranno rilasciati sotto condizione di utilizzo saltuario, potendo l'A.C, causa la localizzazione dell'immobile, non garantire la manutenzione degli accessi eventualmente presenti.

Art. 47 comma 1

(Si rimanda a quanto definito in merito all'art. 29.1)

Art. 65 – 75

(Osservazione accolta all'inizio come riportato nelle premesse)

16 Elaborati di Piano

1A – "Capacità insediativa e verifica standard urbanistici"

(Primi tre punti Osservazione accolta come riportato nelle premesse)

Si riporta testualmente l'osservazione (4° punto) , sottolineando le parti conclusive della medesima:



“[4° punto] stima fabbisogno per insediamenti turistico-ricettivi (pag. 6): Verificare la modalità di calcolo del fabbisogno di standard urbanistici per insediamenti turistico ricettivi, basata sul numero degli abitanti teorici generati dalla nuova SL ancora realizzabile (incidenza 30 mq/ab), in contrasto con quanto previsto all’art. 21 c.3 della LR 56/77 e all’art. 9 delle NTA che invece prevedono quanto segue: “attività turistico ricettive e direzionali: 80% della SL fino ad interventi di completamento, 100% della SL per interventi di nuovo impianto, di cui il 50% come standard a parcheggi.”

Riguardo tale osservazione l’Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro.

Il calcolo è funzionale al dimensionamento del piano e si ritiene che tale modalità sia più precisa nel calcolo del fabbisogno pregresso (il numero dei posti letto attivi in strutture alberghiere è un dato preciso e aggiornato), omogenea al fabbisogno di servizi dei turisti calcolati sul patrimonio residenziale delle seconde case (non vi sono differenze di servizi e attrezzature tra fruitori di alberghi e fruitori seconde case o attività extralberghiere). Si ritiene che tale calcolo sia ammesso tra le metodologie di calcolo con criterio sintetico di cui all’art. 20 della L.R. 56/77

Si precisa che invece il calcolo degli standard richiesti per le strutture alberghiere in fase di attuazione del piano è conforme a quanto richiamato dalla L.R. 56/77 (vedasi art. 9 delle NtA).

4C - “Schede normative di sottozona”
(Osservazione accolta come riportato nelle premesse)

4D - “Tabelle delle aree e attrezzature per servizi pubblici”
(Osservazione accolta come riportato nelle premesse)

Osservazioni Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino, trasmesso con nota protocollo 169208 in data 29.11.2023, che costituisce, quale parte integrante e sostanziale, Allegato 2 al Parere Regione Piemonte

Si premette che per le i seguenti punti dell’osservazione della Regione Piemonte prot. n. 169208 del 29.11.2023, che si richiama quale parte integrante del presente verbale:

b), c), e), f), g),h), i), j), k), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag)

L’amministrazione precedente Comune di Bardonecchia ritiene di accogliere le osservazioni attraverso il loro recepimento nell’ambito della redazione del Progetto Definitivo.

Punto a)

Si riporta testualmente l’osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“a) alla luce di quanto accaduto nell’agosto del 2023 è necessario, come meglio discusso in seguito, effettuare degli approfondimenti per verificare l’attualità del quadro del dissesto e della Sintesi delineato negli elaborati di progetto. Per quanto attiene gli ambiti connessi alla dinamica del Torrente



Frejus è stata prevista una perimetrazione in classe IIIb1 dove le previsioni urbanistiche sono sospese in attesa delle risultanze degli approfondimenti necessari. In relazione al quadro del dissesto, si ritiene utile in questa prima fase ed in attesa degli approfondimenti, integrare il quadro del dissesto del PRGC vigente con la perimerazione degli effetti della colata del 13/08/2023 riportata a pag. 4 della Relazione integrativa GEO1 B/r (Proposta di individuazione delle classi IIIb1), prevedendo un dissesto areale almeno EbA nelle aree IIIb1 attualmente prive di dissesto idraulico”

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro

Si ritiene di accogliere solo in parte la richiesta di modifica in quanto gran parte delle aree sono già classificate in zona a pericolo elevato e molto elevato comprese in RME o Cae e Cab ed essendo in conoide appare più congruente tale classificazione. Si inserirà unico lotto in Via San Francesco, al momento non in tale classe. Sarà inoltre modificata l'area esondata nella zona terminale di conoide.

La definizione delle aree in classe IIIb1 riprenderà la proposta trasmessa con nota prot. Comunale 19109 del 18.10.2023 e precisamente secondo gli elaborati “GEO1-B/r – Relazione - proposta di individuazione della classe IIIb1 e “ GEO1-B/i – Carta di sintesi - proposta di individuazione della classe IIIb1”, condivisa in un recente tavolo tecnico;

Punto d)

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“d) gli elaborati EGE1, EGE2 e EGE3 Relazione Geologica (Vol. 1, 2 e 3) del PRGC vigente risultano confermati e conseguentemente aggiornati. Tuttavia, con la Variante in oggetto, sono state apportate modifiche che necessitano di aggiornamento (ad esempio, sono state eliminate le classi di Sintesi IIIb1-Rochemolles, IIIb5-Rochemolles, III-Indifferenziata3; vi è inoltre l'indicazione di una classe IIIc presso Plagnol non rappresentata nella cartografia del PRGC vigente adeguato al PAI né nella PTPP, vi è l'introduzione della classe IIIb1 lungo il Torrente Frejus, ecc..);”

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro.

I documenti citati sono aggiornati e integrati dall'elaborato GEO17 ed inoltre la carta di sintesi e le NtA saranno aggiornate come previsto al punto a) succitato sulla base delle proposte di cui agli elaborati “GEO1-B/r – Relazione - proposta di individuazione della classe IIIb1 e “ GEO1-B/i – Carta di sintesi - proposta di individuazione della classe IIIb1”.

Nella carta di sintesi e nella tavola 3D5 è individuato l'edificio posto in IIIc corrispondente ad un magazzino che a seguito dei lavori in itinere di realizzazione nel nuovo vallo paramassi di Melezet-loc. S. Cuore si troverà posto a tergo di tale opera.

Punto n)

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“n) in ambito di classe IIIa2 e III-indifferenziata con riferimento rispettivamente all'art.66 e all'art. 69 delle NdA del Piano, non è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato;”



Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro

Le NtA inoltre prevedono che gli interventi in questione debbano essere verificati con analisi geologico – tecniche di dettaglio locali volte a non aumentare la vulnerabilità dei pendii e comunque a verificare l'assenza di dissesti localizzati ed al fine di escludere aggravamento di eventuali rischi derivanti per l'appunto da situazioni locali, non essendo le aree in questione caratterizzate da dissesti attivi od incipienti.

Si rileva inoltre che tali possibilità di intervento furono avallate nell'ambito del tavolo tecnico che porto alla variante di adeguamento al PAI del PRGC vigente approvata con DCC n. 46 del 15.11.210 (cfr artt. 35.2 e 35.5 del PRGC vigente), ed anche riprese nelle NtA allegate alla PTPP (anche in questo caso non risultarono rilievi in proposito nell'ambito della 1^ conferenza sulla PTPP) non risultando promulgate norme o disposizioni regionali postume comportanti necessità di rettifica di quanto già a suo tempo concertato.

Stante inoltre l'orografia del territorio comunale, permettere la realizzazione, alle condizioni dianzi citate, di autorimesse interrato e quindi "inserite" all'interno dei versanti non in dissesto, costituisce un approccio normativo volto a ridurre l'impatto paesaggistico prodotto da tali strutture ed allo stesso tempo soddisfare l'esigenza di realizzazione di tali pertinenze a servizio delle unità immobiliari, evitando al contempo l'utilizzo di aree esterne per il parcheggio dei mezzi.

Punto o)

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

"o) in accordo con quanto affermato al paragrafo 7 dell'elaborato GEO17 (Relazione Integrativa alle osservazioni del Settore Tecnico Regionale) la frase "Per le attività esistenti al servizio del turismo (attività turistico ricettive, commerciali, strutture di accoglienza e soccorso quali rifugi alpini)" del c.4 art. 66 (Classe IIIa2) e c.3 art. 69 (Classe III indifferenziata) è da sostituirsi con la frase "Per le attività di soccorso quali rifugi alpini, bivacchi e per fabbricati destinati a servizi turistici per gli utenti delle aree sciabili"

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

Si accoglie l'osservazione integrando la dicitura finale con la corretta definizione della lr 2/2009 ossia "aree sciabili e di sviluppo montano"

Osservazioni Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Logistica, Settore Geologico – Contributo in materia di prevenzione rischio valanghivo - allegato alle osservazioni Settore Tecnico regionale Città Metropolitana di Torino, trasmesso con nota protocollo 169208 in data 29.11.2023, che costituisce, quale parte integrante e sostanziale, Allegato 2 al Parere Regione Piemonte



Si premette che per le i seguenti punti dell'osservazione della Regione Piemonte Settore Geologico – Contributo in materia di prevenzione rischio valanghivo allegato al prot. n. 169208 del 29.11.2023, che si richiama quale parte integrante del presente verbale:

a) Frazione Rochemolles

b) Aree sul versante sinistro orografico della Valle di Rochemolles (loc. Mouchequite e la Croix) integrato al sopraccitato punto f) nelle osservazioni del Settore Tecnico regionale

L'amministrazione precedente Comune di Bardonecchia ritiene di accogliere le osservazioni attraverso il loro recepimento nell'ambito della redazione del Progetto Definitivo

Osservazioni Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Difesa del Suolo integrato nel parere unico Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino, trasmesso con nota protocollo 169208 in data 29.11.2023, che costituisce, quale parte integrante e sostanziale, Allegato 2 al Parere Regione Piemonte

Relativamente all'osservazione della Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Difesa del Suolo, che si richiama quale parte integrante del presente verbale:

L'amministrazione precedente Comune di Bardonecchia ritiene di accogliere le osservazioni attraverso il loro recepimento nell'ambito della redazione del Progetto Definitivo.

Osservazioni Direzione Ambiente , Energia e Territorio - Settore Pianificazione Regionale per il Governo del Territorio - Esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello strumento di pianificazione del comune di bardonecchia (to) in adeguamento al piano paesaggistico regionale prot. 168789 del 29.11.2023 – Allegato 3 al Parere Regione Piemonte

Si premette che per le i seguenti punti dell'osservazione della Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Pianificazione Regionale per il Governo del Territorio prot. 168789 del 29.11.2023, che si richiama quale parte integrante del presente verbale:

1.1 Osservazioni in merito all'approfondimento alla scala locale degli elementi conoscitivi e alle modalità di redazione degli elaborati cartografici

1.2 Osservazioni in merito alla verifica del rapporto fra variante generale e Ppr, contenuta nella Relazione di adeguamento al Ppr (Elaborato 1D1)

- Aree di montagna – art. 13 NdA



- Sistema idrografico - art. 14 NdA
- Laghi e territori contermini - art. 15 NdA
- Territori coperti da foreste e da boschi - art. 16 NdA
- Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico - art. 17 NdA
- Viabilità storica e patrimonio ferroviario - art. 22 NdA
- Ville giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo - art. 26 NdA
- Sistemi di fortificazioni - art. 29 NdA
- Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico – art. 30 NdA
- Luoghi ed elementi identitari - art. 33 NdA
- Rete di connessione paesaggistica - art. 42 NdA

1.3 Osservazioni in merito alle norme tecniche di attuazione

- Art. 29.1 - Aree per l'istruzione e attrezzature di interesse comune.
- Art. 29.2 - Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport
- Art. 44 - Vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D.lgs. 42/2004
- Art. 45 - Aree/Elementi individuati nel piano paesaggistico regionale

1.4 Osservazioni in merito alle aree oggetto di trasformazione

- zona CAMP003
- zona ZT001
- zona ZT004

L'amministrazione precedente Comune di Bardonecchia ritiene di accogliere le osservazioni attraverso il loro recepimento nell'ambito della redazione del Progetto Definitivo

1.2 Osservazioni in merito alla verifica del rapporto fra variante generale e Ppr, contenuta nella Relazione di adeguamento al Ppr (Elaborato 1D1)

Zone di interesse archeologico – art. 23 NdA

Il presidente propone di rimandare la votazione nell'ambito delle osservazioni integrali riportate nel parere del Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città' Metropolitana di Torino – parere prot. n. 6700-P del 29.11.2023.

Centri e nuclei storici - art. 24 NdA

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“Nel valutare positivamente il lavoro di schedatura di dettaglio svolto, edificio per edificio, internamente ai cinque nuclei storici individuati, si rileva tuttavia una contraddizione fra gli obiettivi di salvaguardia dei caratteri tipologico-costruttivi dei fabbricati e le previsioni di interventi ammissibili indicati nelle relative schede. Per gli edifici individuati come B2 – Edifici del tessuto storico di pregio architettonico, culturale, ambientale, con interventi recenti coerenti - e per gli edifici individuati come B3 - Edifici del tessuto storico di pregio architettonico, culturale, ambientale, con interventi recenti in contrasto – verrebbero generalmente sempre ammessi interventi di tipo d) Ristrutturazione edilizia con totale demolizione ed e8) Sostituzione edilizia, in contrasto anche con



gli obiettivi di conservazione contenuti all'art. 12 – Zone di Centro Storico - e all'art. 13 - Nucleo storico (AA) – delle NTA. Nel rilevare che, per gli edifici B2 e B3, nelle schede presentate con Progetto preliminare gli interventi di tipo d) erano ammessi generalmente solo per motivi di sicurezza statica e gli interventi di tipo e8) erano ammessi solo con PdR, si richiede di verificare gli interventi ammessi nelle schede presentate nella Ptpd e di operare i necessari aggiustamenti, secondo quanto più correttamente previsto nelle schede presentate con il Progetto preliminare.

Si rileva inoltre come le norme nel richiamato articolato di Prgc facciano particolare riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio senza tuttavia definire, anche alla luce di interventi di completamento, una disciplina di maggior dettaglio volta ad assicurare la conservazione della morfologia di impianto, la coerenza degli interventi con gli schemi aggregativi originari dell'edificato, il mantenimento delle relazioni con gli elementi storicamente e paesaggisticamente rilevanti del contesto, e la tutela degli spazi urbani progettati (ad es. piazze e viali.). Si richiede pertanto di dare attuazione al comma 5 punti b) e c) delle direttive delle NdA del Ppr. “

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

Si ritiene che la necessità di dover ricorrere a un PdR per gli interventi di Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia sia un aggravio procedurale che non porta a effettivi strumenti volti al controllo della qualità degli interventi in termini di tutela del paesaggio e di tutela dei valori storici e documentali. Inoltre da quando la competenza per la valutazione delle coerenze paesaggistiche dei PdR è passata dalla commissione regionale “91bis” alla Commissione Locale del Paesaggio, l'iter autorizzativo per gli interventi di questa tipologia per i centri storici del territorio di Bardonecchia, interamente interessato dal vincolo ai sensi art. 136 comma 1 lettera d) del Codice, comporterebbe la duplicazione del parere della CLP medesima che si esprimerebbe 2 volte, seppur in diversi momenti procedurali, sulla stessa proposta progettuale.

Inoltre dovendosi comunque adempiere anche alla normativa generale di cui all'art. 12 delle NtA, indipendentemente dagli interventi identificati nelle singole schede di centro storico, ai sensi del comma 10 del suddetto art. 12, per quanto attiene agli edifici classificati csB2, la demolizione e ricostruzione è prevista comunque solo per motivi statici.

Art. 40 - Recupero dei ruderi in zona agricola

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“L'articolo ammette la ricostruzione dei ruderi presenti nelle zone agricole, anche con destinazione residenziale, residenziale temporanea e turistico ricettiva. Si ritiene che, anche in coerenza con l'art. 40 NdA Ppr, ciò dovrebbe avvenire solo in aree chiaramente individuate e circoscritte”

(si rimanda alla votazione precedente di cui al punto 15 delle osservazioni del Settore Urbanistica Ovest)

1.4 Osservazioni in merito alle aree oggetto di trasformazione

AVU01 - Area ZT006

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“L'AVU1 interessa l'area di Pian del Colle, dove si intende localizzare, in connessione con il campo da golf e i campeggi già esistenti, nuove attività alberghiere e residenziali e attrezzature d'uso



pubblico per lo sport e il tempo libero, ricostruendo anche il nucleo storico oggi non più esistente di San Sisto. Ricomprende due zone di trasformazione: la ZT006 (sottozona ALBn001: zone alberghiere di nuovo impianto e AA004: nucleo storico) e la ZT007.

L'ambito su cui ricade la ZT006, diversamente da quanto descritto nelle integrazioni alla Relazione di adeguamento al Ppr, appare sostanzialmente integro e prevalentemente coperto da boschi; all'interno di una radura sono presenti due fabbricati residenziali, mentre nel margine Sud sorge una casa vacanze, in adiacenza ai ruderi dell'antico nucleo storico, del quale resta in piedi solo la cappella di san Sisto. Stante la condizione dei ruderi, attualmente privi delle coperture, degli orizzontamenti e in gran parte anche dei muri perimetrali, la zona anche sulla base di una sentenza del TAR (TAR Piemonte, Sez. I, n. 410, del 4 aprile 2013) può considerarsi urbanisticamente ineditata.

La zona di trasformazione nel suo complesso interessa diversi beni e componenti paesaggistici riconosciuti quali elementi di valore dal Ppr e dallo stesso Prgc. In particolare coinvolge aree boscate disciplinate dall'art. 16 delle NdA del Ppr, che le individua quale componente strutturale e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile della regione e che, al comma 12, prescrive che gli eventuali interventi di trasformazione debbano privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio. Interessa altresì aree a prato-pascolo, disciplinate dall'art. 19 delle NdA del Ppr "Aree rurali di elevata biopermeabilità", che le riconosce quali territori connotati da elevato valore paesaggistico percettivo, culturale e identitario e ne promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione; il comma 10 del medesimo art. 19 prevede che i piani locali "possano prevedere nuovi impegni di suolo, solo qualora sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti esistenti". La previsione ricade infine nella zona fluviale interna del Rio de Ghiot (o Rio Guiaud), all'interno dei 150 metri assoggettati a tutela paesaggistica; l'art. 14 delle NdA del Ppr "Sistema idrografico" richiede nel caso di interventi ricadenti in tali zone "azioni di restauro ambientale e paesaggistico, mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità (...). Le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua".

Per quanto sopra riportato appare evidente la fragilità e il pregio dell'ambito in oggetto e di conseguenza la forte criticità delle trasformazioni proposte, che si riscontra anche con riferimento alla localizzazione rispetto all'urbanizzato di Bardonecchia e ai criteri propri della pianificazione territoriale, volti a localizzare i nuovi insediamenti in ambiti limitrofi e organicamente collegati alla città già costruita.

Le trasformazioni risultano, sulla base delle considerazioni evidenziate, non conformi alle prescrizioni specifiche, vigenti su tutto il territorio comunale e riportate nella citata Scheda A096 del Catalogo, secondo cui "Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato. (...) Gli interventi di recupero degli alpeggi, dei nuclei minori e delle loro pertinenze devono essere finalizzati prioritariamente alla conservazione e riqualificazione dell'edificato esistente e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività ad esse collegate (...). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con i nuclei minori esistenti."

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

La previsione di ricostruzione del nucleo di S. Sisto AA004 è già presente nel PRGC vigente. Proprio in considerazione di non lasciare l'arbitrarietà del dimensionamento dei volumi preesistenti, l'Amministrazione ha redatto un rilievo dei ruderi e ipotizzato una volumetria di ricostruzione coerente con le tipologie edilizie del borgo (diverse ovviamente da Millaures), da cui il dato dei 7.700 mc. derivante dal rilievo topografico fatto in fase di studio del Piano Particolareggiato (S.U.E. non



approvato in quanto elaborato in vigore delle norme del PAI prima che avvenisse l'adeguamento del PRGC vigente al PAI medesimo e in attesa degli studi di verifica ed approfondimento di carattere idraulico condotti con il presente Piano Regolatore in quanto anche richiesti dal settore regionale competente con riferimento alle zone poste in classe II e IIIb nell'ambito della conferenza sulla PTPP che ha poi prodotto per la redazione del PP il documento di approfondimento GEO20 – Studio idrologico – idraulico GUIAUD). La zona di ricostruzione inoltre non insiste in area alberata.

Si fa presente che su tale previsione sono attualmente pendenti ricorsi al TAR (allegati al verbale della prima conferenza sulla PTPD) proprio per aver limitato le volumetrie di ricostruzione nell'ambito del nucleo storico.

Si rileva inoltre che le sentenze del TAR citate sono tutte antecedenti alla modifica dell'art. 3 del Testo unico D.P.R. 380/2001 e riguardano la ricostruzione di ruderi attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo.

Si fa inoltre presente che l'individuazione del nucleo storico era già presente nella Proposta Tecnica di Progetto Preliminare e che tale individuazione non fu oggetto di specifica correzione nelle osservazioni prot. 2717 del 29.01.2018 pervenute dal settore competente sulla proposta medesima.

Per quanto attiene agli aspetti idrogeologici fu inoltre richiesto un approfondimento legato a confermare la possibilità di classificazione in classe II della zona di San Sisto e la conformità delle opere di riassetto territoriale previste per la porzione in classe IIIb2 ai fini della previsione di edificazione.

La presenza del centro storico (ora individuato quale nucleo storico) è inoltre presente anche nel PRGC vigente approvato con D.G.R. n. 27-41717 del 05.03.1985, con una area ancora più estesa verso monte, oltre la strada comunale.

Inoltre si ritiene che le due zone ALBn001 e AA004 essendo già previsioni del piano vigente non comportino un consumo del suolo ai sensi dell'art. 31 del PTR e quindi non sono applicabili le condizioni in esso contenute.

Per quanto riguarda la conformità con il PPR e le prescrizioni relative al vincolo paesaggistico di cui alla scheda A096, si rileva che il nucleo storico è una testimonianza dei caratteri insediativi storici del paesaggio alpino (presente sia nelle carte del catasto Rabbini che nella carta topografica in misura 1764 – 1772) e la sua ricostruzione non deve essere interpretata come previsione di nuova espansione (17)

Per quanto attiene quindi alla possibilità di ricostruzione del nucleo storico il Comune ritiene quindi di poter confermare le previsioni previste nella PTPD.

La zona ALBn001, facente parte della ZT006, non risulta isolata in quanto connessa alla zona AA012, nucleo di S. Sisto, e parzialmente già urbanizzata dalla presenza di due edifici residenziali.

Ci si trova inoltre in posizione limitrofa al contesto urbanizzato rappresentato dalla strada SP 216 (interessata da urbanizzazioni e sottoservizi quali reti elettriche, acquedottistiche, fognarie, gas) dalle strutture del Campeggio Pian del Colle, confermando pertanto la contiguità con le zone edificate ed urbanizzate esistenti.

Per questo motivo il piano conferma questa previsione già contenuta nel piano vigente, con modifiche volte al migliore inserimento paesaggistico quali lo stralcio delle fasce alberate lungo i



corsi d'acqua e relativa diminuzione delle capacità insediative e superfici territoriali; previsioni di opere di compensazione ambientale, previsioni di prescrizioni di carattere mitigativo sugli interventi.

Si rileva infine che la previsione è localizzata in un'area poco visibile, protetta dalle fasce alberate lungo i torrenti, coperta dalla scarpata a monte.

Si ritiene pertanto che non sussistano le condizioni per considerare le aree in oggetto rientranti nel campo di esclusione preciso dalla scheda 10197 del PPR ossia quali *“aree integre e totalmente separate dal contesto edificato”*, ritenendo al contrario la previsione rispettante l'*“integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente”*, nonché la *“posizioni non dominante sul territorio”* per i motivi su adottati.

La localizzazione è strategica in quanto, come evidenziato negli elaborati di piano, connessa e funzionale alla previsione di implementazione del limitrofo impianto per la pratica del golf, a cui si sovrappone, nel periodo invernale, la pista di sci nordico (unica esistente sul territorio oltre alla direttrice ex pista decauville nella zona Millaures-Rochemolles). Lo sviluppo turistico dell'ambito Piano del Colle (AVU1), tema strategico per l'Amministrazione comunale, è anche dipendente dalla possibilità di sviluppo alberghiero in loco.

ZT007

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

“Riguardo alla ZT007 che interessa un ambito prevalentemente riconosciuto dal Ppr fra le “Aree rurali di elevata biopermeabilità” - normate dal sopra citato art. 19 delle NdA - si rileva che le integrazioni alla Relazione di adeguamento al Ppr (elaborato 1D1) così come le indicazioni riportate nelle Schede AVU (elaborato 4E) riportano la possibilità di prevedere al suo interno la realizzazione di una struttura alberghiera. Parrebbe trattarsi di un errore, in quanto nella Tavola di zonazione 3B5 l'ambito è classificato quale area a servizi e la stessa Tavola di raffronto 1D4 non riporta la previsione”

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

La possibilità di realizzare una struttura alberghiera dovrebbe essere lo strumento per attivare risorse private volte alla realizzazione del campo da golf. Per questo motivo non è individuata cartograficamente, ma è interna alla ZT. Tale nuova previsione è l'occasione per aumentare l'offerta di ricettività di Bardonecchia in termini qualitativi, con una struttura alberghiera rivolta ad una clientela internazionale che ricerca ospitalità di alta categoria alberghiera. Il connubio albergo – campo da golf immerso in un ambito di pregio paesaggistico e vicino a centri abitati con servizi è sperimentato con successo in molte località alpine. Inoltre il campo da golf potrebbe completare una rete di strutture esistenti, di qualità e vicine (Pragelato, Sestriere, Monginevro) tale da dare un'offerta molto attrattiva. Inoltre come rappresentato nella scheda AVU1, l'unica area potenzialmente interessabile dalla realizzazione di tale struttura alberghiera, in quanto unica porzione in classe II di pericolosità idrogeologica (vedasi tavola 3D5), sarebbe ubicata in prossimità della strada provinciale 216, nella estrema porzione ovest della zona AVU01/Slc069, in corrispondenza dell'attuale campo prove dell'impianto del golf.

RSn004

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:



“L’area Rsn004 è una zona residenziale di nuovo impianto, disciplinata nella scheda normativa di sottozona (elaborato 4C). Tenuto conto delle necessarie specificazioni a scala di dettaglio della lettura del territorio per morfologie insediative, la previsione interessa un’area prativa integra, nell’ambito della quale, ai sensi del già citato art. 19 delle NdA del Ppr, “è possibile prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi solo quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti esistenti”. Rispetto alle motivazioni alla base della previsione, riportate nella scheda di approfondimento di cui all’elaborato 1D1 (come integrato), non paiono del tutto condivisibili l’esigenza di un completamento del fronte urbano e di un superamento della compromissione paesaggistica determinata dalla presenza di edifici e urbanizzazioni; il tessuto insediativo esistente, infatti, parrebbe presentare, in considerazione del suo carattere periurbano e montano, un fronte costruito già delineato e riconoscibile, in rapporto diretto con le aree naturali e rurali circostanti, di elevato valore paesaggistico (sistema paesaggistico rurale di significativa varietà e specificità del versante a monte della Tour d’Amount). Infine si rileva che l’area ricade per metà della sua estensione entro la fascia di tutela paesaggistica del Torrente Rho, comprende un terreno gravato da uso civico e interessa un contesto interessato da ritrovamenti archeologici tali da identificare un area di rischio.

Considerate le criticità evidenziate, si ritiene che l’eventuale conferma della previsione non possa prescindere dalla dimostrazione delle condizioni necessarie al rispetto del citato art. 19, anche tenendo conto di una valutazione dell’eventuale patrimonio edilizio non utilizzato o sottoutilizzato e di quello da recuperare, nonché delle altre aree di espansione residenziale previste.

Si segnala inoltre che proprio in ragione della prossimità alla zona nota per rinvenimenti di sepolture altomedievali, l’area Rsn04 così come le aree Rsn01 e Rsn02 andrebbero perimetrare come “aree a rischio archeologico” di cui all’art. 23 c.4 delle NdA del Ppr e per le stesse dovrebbero essere previste le disposizioni di tutela di cui all’art 45 c.8 delle NTA come da integrazioni richieste, prevedendo cioè che “Tutti i progetti che comportano opere di scavo e/o scotico all’interno della suddetta aree dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza per l’acquisizione del parere di competenza”.

Riguardo tale osservazione l’Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

La zona RSn004 è l’unica zona che il piano riserva la 100% alla prima casa (edilizia convenzionata) ed è anche l’unica previsione di sviluppo urbanistico esterna alla zonazione prevista dal piano vigente. Quindi l’unica area che produce un consumo di suolo secondo le definizioni dell’art. 31 del PTR.

Non sono presenti alternative concrete alla localizzazione, per le seguenti ragioni:

- Non sono presenti “vuoti urbani”, cioè edifici o aree dismesse adatte alla destinazione residenziale anche con interventi di rigenerazione urbana. L’importante patrimonio immobiliare residenziale costruito dal secondo dopo guerra è tutto occupato, prevalentemente per alloggi di villeggiatura. I pochi edifici nel centro storico di Bardonecchia, Les Arnaud, Melezet, sono privati e non ci sono le condizioni per attivare piani di recupero di iniziativa pubblica con relativo esproprio degli immobili. Le aree esterne al centro abitato non edificate o sono a rischio di natura idrogeologica o hanno le stesse qualità delle componenti paesaggistiche presenti della zona RSn004. La zona a monte di Les Arnaud in classe II di pericolosità idrogeologica (quindi potenzialmente edificabile) , il nuovo piano non conferma come sviluppo urbanistico in quanto interna alla ZSC e quindi con vincoli di trasformazione e tutele ambientali maggiormente cogenti. Le aree RSn001 e RSn 002, vicine alla zona in questione hanno una funzionalità urbana diversa volta a garantire una perequazione



urbanistica e ambientale con l'area vicina al centro storico (Slc 72 e 73) e quindi risulta non perseguibile destinarle totalmente alla prima casa (è previsto un 20%)

- E' possibile mitigare l'incidenza sulle componenti del paesaggio prevedendo l'edificazione solo sulla parte a monte più lontana dal torrente Rho ed esternamente alla fascia di rispetto dei 150 metri, riportando tali prescrizione nella scheda di sottozona ad integrazione delle prescrizioni attuali

Area sottoposta a SUE ex Unità urbana di intervento n. 25 PRGC vigente

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

"Si è rilevata dalla Tavola di Zonazione (3B4) la previsione di un area sottoposta a SUE (Unità urbana di intervento n. 25), a destinazione residenziale e alberghiera, posta a mezza costa del versante occidentale del Monte Jafferou, che interessa una vasta area quasi interamente boscata (ad eccezione di una piccola porzione a prato) esterna al tessuto urbanizzato, in posizione dominante rispetto al fondovalle, in prossimità di diversi percorsi panoramici e sentieri escursionistici e separata dalla zona di servizio alle aree sciabili ZSAS007 (albergo e stazione della telecabina), rispetto alla quale si colloca in posizione sopraelevata e separata orograficamente, presentando peraltro nella sua configurazione attuale un'estensione oltre cinque volte superiore alla ZSAS007. Considerate le criticità osservate, la previsione risulta non conforme con la già citata prescrizione specifica del bene A096 secondo cui "Le eventuali previsioni di nuova espansione edilizia devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato (...)" secondo la quale inoltre "Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti (...)"

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

La zona è prevista all'interno di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica che ne determinava l'interesse strategico di sviluppo. L'approvazione del SUE è stata interrotta per il fallimento della società proponente. La società che ha comprato dal curatore fallimentare ha manifestato l'interesse ad intervenire (manifestazione trasmessa alla CdP). L'Amministrazione comunale, pur considerando che sono venute meno le strategie che sostenevano tale intervento, ritiene che non sia corretto non considerare le legittime aspettative di un investitore privato che da poco ha acquisito il bene, come non lo era quando il bene poteva ristorare i creditori della società in fallimento.

Lotto di completamento interno a area di interesse archeologico – zona Rsc059

Si riporta testualmente l'osservazione, sottolineando le parti conclusive della medesima:

"Si è rilevata inoltre dalla Tavola 3B3 la previsione di una zona di completamento all'interno dell'area Rsc059. Si evidenzia che ai sensi dell'art. 23 delle NdA del Ppr, l'eventuale edificazione dovrà essere concentrata all'esterno della zona di interesse archeologico della Tour d'Amount, tutelata ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. m) del Codice. Sempre con riferimento alla medesima area Rsc059, nonché alla limitrofa area a servizi Slc041, che intersecano l'area libera prativa di elevato valore paesaggistico" rappresentata a pag. 713 del Catalogo, si ribadisce come già anticipato al paragrafo 1.1 che all'interno di tale perimetro non è comunque ammesso alcun intervento modificativo dello stato dei luoghi, in ragione delle prescrizioni contenute nella Scheda A096 del Catalogo stesso."

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:



Una porzione di lotto di completamento è interna all'area di interesse archeologico, ma al di fuori della "area libera prativa di elevato valore paesaggistico" rappresentata a pag. 713 del Catalogo da considerarsi con vincolo di inedificabilità. Poiché l'area di interesse archeologico non impone un vincolo di inedificabilità e l'art 23 comma 7 delle NTA del PPR prevede che siano i piani locali in sede di adeguamento al PPR a definire *per quali zone di interesse archeologico di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, comma 7, della l.r. 56/1977* (vincolo di inedificabilità), considerando che il PPR identifica correttamente l'area libera da salvaguardare, si ritiene che fosse coerente non individuare tale area come inedificabile, in quanto non appartenente all'area libera prativa e già insediata e urbanizzata. Ovviamente permangono le prescrizioni relative alle aree di interesse archeologico.

Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Citta' Metropolitana di Torino – parere prot. n. 6700-P del 29.11.2023

Si premette che per le i seguenti punti dell'osservazione del Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Citta' Metropolitana di Torino – parere prot. n. 6700-P del 29.11.2023, che si richiama quale parte integrante del presente verbale:

1.1 Osservazioni in merito all'approfondimento alla scala locale degli elementi conoscitivi e alle modalità di redazione degli elaborati cartografici

1.2 Osservazioni in merito alla verifica del rapporto fra variante generale e Ppr, contenuta nella Relazione di adeguamento al Ppr (Elaborato 1D1) con esclusione dell'osservazione riguardante "Centri e nuclei storici - art. 24 NdA" e riguardo alla quale si è già votato nella discussione precedente relativa alle osservazioni della Regione Piemonte (Esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello strumento di pianificazione del comune di Bardonecchia -TO- in adeguamento al piano paesaggistico regionale prot. 168789 del 29.11.2023 – Allegato 3) e con esclusione dell'osservazione "Zone di interesse archeologico – art. 23 NdA"

1.3 Osservazioni in merito alle norme tecniche di attuazione

Per le osservazioni contenute al paragrafo che inizia "Con riferimento alle previsioni di tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004"

Per le osservazioni contenute al paragrafo che inizia "Si rappresenta inoltre l'esigenza che il PRGC definisca anche la seguente minima disciplina nelle relative Norme."

L'amministrazione precedente Comune di Bardonecchia ritiene di accogliere le osservazioni attraverso il loro recepimento nell'ambito della redazione del Progetto Definitivo

1.4 Osservazioni in merito alle aree oggetto di trasformazione

(su tali temi si è già votato nella discussione precedente relativa alle osservazioni della Regione Piemonte - Esiti del tavolo tecnico per la valutazione dello strumento di pianificazione del comune di Bardonecchia (TO) in adeguamento al piano paesaggistico regionale prot. 168789 del 29.11.2023 – Allegato 3)



Per le osservazioni di cui al paragrafo 1.2 relativo alle Zone di interesse archeologico – art. 23 NdA e per quelle contenute al paragrafo che inizia “Per quanto concerne gli aspetti specificamente inerenti la tutela archeologica,” ed in particolare per quanto attiene l’individuazione delle aree a rischio archeologico

Si riportano testualmente le osservazioni, sottolineando le parti conclusive della medesima:

1.2 relativo alle Zone di interesse archeologico – art. 23 NdA

Rispetto alle zone di interesse archeologico, si prende atto di quanto inserito all’art. 45, c. 8 delle NTA del Prgc. Si segnala che, di conseguenza, per l’area SLc041, interamente ricompresa nell’area archeologica della Tour d’Amount, non sono ammesse le costruzioni funzionali di cui all’art. 29.2, c.3 delle NTA del Prgc; occorre di conseguenza correggere i parametri riportati nell’Elaborato 4D “Tabelle delle aree e attrezzature per servizi pubblici”.

Inoltre, con riferimento alle aree a rischio archeologico, di cui all’art. 23, c.4, non tutelate paesaggisticamente, si propone di perimetrare e definire come “a rischio archeologico” nella cartografia di piano l’area prossima al Borgo Vecchio a Nord di via San Giorgio, già nota per il rinvenimento di sepolture databili all’alto Medioevo riconducibili ad un nucleo abitativo, non ancora identificato, ma verosimilmente localizzabile nelle immediate vicinanze.

Analogamente dovranno essere indicate come aree a rischio archeologico anche il centro storico di Bardonecchia e i nuclei di antica formazione, attestati nella cartografia storica e in particolare nel Catasto Rabbini (Melezet, Millaures, Rochemolles).

Si richiede pertanto che in calce all’art.45 c.8 delle NTA venga inserita per l’area prossima al Borgo Vecchio a Nord di via San Giorgio e in generale per le aree definite come centri e nuclei storici di cui all’art.24 l.r 56/1977 che “Tutti i progetti che comportano opere di scavo e/o scotico all’interno della suddetta aree dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza per l’acquisizione del parere di competenza”.....

“Per quanto concerne gli aspetti specificamente inerenti la tutela archeologica, in considerazione dell’importanza del rinvenimento di sepolture in fosse terragna e in cassa litica, alcune provviste di ricco corredo funerario, databili ad epoca altomedievale effettuata nel 2005 nell’area a N di via S. Giorgio e tenuto conto che tale nucleo sepolcrale è verosimilmente pertinente ad un insediamento la cui localizzazione non è al momento precisabile, si richiede che l’area prossima al Borgo Vecchio e N di Via San Giorgio venga indicata come area a rischio archeologico, come da indirizzo del Ppr, art. 23, comma 4, (“I piani locali individuano, d’intesa con il Ministero, le aree a rischio archeologico, ancorché non costituiscano zone di interesse archeologico ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera m, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tutela archeologica”). Si conferma la piena disponibilità della scrivente Soprintendenza a fornire il proprio supporto per la perimetrazione di tale area che dovrà essere necessariamente concordata con i funzionari competenti.

Analogamente dovranno essere indicate come aree di interesse archeologico anche il centro storico di Bardonecchia e i nuclei di antica formazione, attestati nella cartografia storica ed in particolare nel Catasto Rabbini (Melezet, Millaures, Rochemolles).

Per quanto attiene le NTA in riferimento all’art. 12 delle NTA – Zone di Centro Storico comma 9. che prevede “Oltre ai casi specificatamente individuati, nei Centri Storici non è ammessa la realizzazione di fabbricati fuori terra o seminterrati. E’ ammessa la realizzazione di fabbricati interrati da adibire ad autorimessa a servizio dei fabbricati esistenti” si rappresenta che proprio in ragione dell’antica formazione delle aree indicate come centro o nucleo storico sussiste un potenziale rischio di intercettare strutture e/o livelli di interesse archeologico, per tale ragione si richiede pertanto che nel succitato comma 9 l’espressione “E’ ammessa la realizzazione di fabbricati interrati da adibire ad



autorimessa a servizio dei fabbricati esistenti” venga sostituita con “E’ ammessa la possibilità di realizzazione di fabbricati interrati da adibire ad autorimessa a servizio dei fabbricati esistenti, previa acquisizione del parere della Soprintendenza, al fine di evitare possibili danneggiamenti a strutture e/o livelli di interesse archeologico”.

Si richiede inoltre che all’art.45 c.8 venga inserita per l’area area prossima al Borgo Vecchio a N di via San Giorgio ed in generale per le aree definite come centri e nuclei storici di cui all’art.24 della L.R. 56/77 che “Tutti i progetti che comportano opere di scavo e/o scotico all’interno della suddetta aree dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza per l’acquisizione del parere di competenza”.

Per quanto attiene nello specifico le aree di trasformazione Rsn001, Rsn002 e Rsn004 si evidenzia la prossimità delle stesse all’area nota per i rinvenimenti sepolcrali di cui sopra, rappresentando la necessità di inserirle fra quelle da indicarsi come “area a rischio archeologico” di cui art. 23, comma 4 NdA del Piano Paesaggistico Regionale.

Si rammenta la necessità, per ogni intervento di carattere pubblico comportante scavi e/o scotici superficiali, di procedere alla Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ex art. 28 c.4 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e art.41 c.4 del D. lgs.36/2023.

Riguardo tale osservazione ed a seguito dell’incontro tecnico avvenuto in data 19.02.2024 con i referenti della Soprintendenza archeologica l’Amministrazione procedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

Per quanto attiene alle modifiche alla NtA ed alle prescrizioni da inserire per la sottozona Slc041 si accoglie integralmente l’osservazione.

In merito all’individuazione delle aree “a rischio archeologico”, a seguito dell’incontro tecnico succitato, si accoglie la richiesta per quanto attiene all’inserimento dei perimetri coincidenti con i centri storici di Melezet, Millaures, Rochemolles e Borgo Vecchio.

Per quanto invece attiene alle zone limitrofe alla Tur d’Amun, sempre sulla base del suddetto incontro tecnico, si concerta l’inclusione dei terreni posti a monte ed a valle della “via Tur d’Amun”, includendovi una porzione dell’area Rsn004, tuttavia, rispetto a quanto riportato nel parere, escludendo le aree poste a valle della via San Giorgio con particolare riferimento alle zone Rsn001 e Rsn002 in quanto poste a valle ed in zona distale rispetto ai rinvenimenti occorsi nel 2005 nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova strada comunale (impresa esecutrice Kallima) ora denominata via “tur d’Amun”

Citta’ Metropolitana Di Torino prot. n 168395 del 29.11.2023 – Determina dirigenziale 7792 del 28.11.2023

Relativamente all’osservazione della Città Metropolitana di Torino prot. n 168395 del 29.11.2023 Determina dirigenziale 7792 del 28.11.2023, che si richiama quale parte integrante del presente verbale:

L’amministrazione procedente Comune di Bardonecchia ritiene di accogliere tutte le osservazioni attraverso il loro recepimento nell’ambito della redazione del Progetto Definitivo

Ente Gestione delle Aree Protette Delle Alpi Cozie prot. 4026 del 6.12.2023



Si premette che per le i seguenti punti dell'osservazione dell'Ente Gestione Delle Aree Protette Delle Alpi Cozie prot. 4026 del 6.12.2023, che si richiama quale parte integrante del presente verbale:

Norme Tecniche di Attuazione (NtA)

Zone SLc002, SLc038, SLc068, SLc070

Zona SLb026

L'amministrazione precedente Comune di Bardonecchia ritiene di accogliere le osservazioni attraverso il loro recepimento nell'ambito della redazione del Progetto Definitivo

Zona CAMP003

Riguardo tale osservazione l'Amministrazione precedente Comune di Bardonecchia propone il seguente riscontro:

Viene proposta la riduzione della zona CAMP003 escludendo la porzione della suddetta zona interessata dalla ZSC IT 1110040 "Les Arnauds e Punta Quattro sorelle", come concertato nell'ambito di un precedente incontro tecnico con i funzionari dell'Ente Gestione.

Contributi alla fase di Valutazione Ambientale Strategica

In questa fase sono stati analizzati con attenzione i contributi relativi alla Valutazione ambientale strategica prodotti dall' Organo Tecnico Regionale (parere/contributo prot. n. 169483 del 29.11.2023 -Allegato 1), da ARPA Piemonte (parere prot. n. 108287 del 29.11.2023) e dalla Città Metropolitana di Torino - Direzione TA3 (parere prot. 167623 del 28.11.2023) condividendo gli approfondimenti e integrazioni opportuni in un incontro tenutosi il 05.02.2024.

I suggerimenti e le richieste di approfondimento saranno attentamente valutati e il rapporto ambientale e gli altri elaborati della VAS saranno adeguati anche in considerazione delle valutazioni che verranno fatte dall'Organo tecnico Comunale individuato nel Consorzio Forestale Alta Valle Susa prima dell'approvazione del Progetto Definitivo.

I principali temi su cui sarà necessario integrare la documentazione sono:

- La revisione del Programma di Monitoraggio
- L'approfondimento della rete ecologia locale e del metodo di valutazione dei servizi ecosistemici
- La redazione di schede di intervento per le previsioni di natura infrastrutturale
- La specificazione di interventi di mitigazione ambientale